SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2004.

Università della Tuscia in Viterbo

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 2004.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2004 - Situazione del bilancio dello Stato.

04A10643

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2004, n. **259.**

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha istituito, in luogo della preesistente Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 10, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha trasferito al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in base al quale «il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione dei regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese» nei limiti fissati dal medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, e quivi in particolare l'articolo 2, sui controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e in particolare le norme relative alla disciplina del Collegio dei revisori;

Considerate l'autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e l'indipendenza di giudizio attribuite dalla norma primaria al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di istituire nell'ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione, un Collegio dei revisori avente le caratteristiche e le competenze stabilite per tale organo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003;

Vista la proposta formulata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia che viene posto in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ove nominato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina altresì un membro supplente e determina i compensi spettanti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 settembre 2004

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 257

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— L'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, recita:

«1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio».

— L'articolo 5, comma 1, recita:

«1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'articolo 10, comma 6-*ter*, recita:

«6-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Si riporta il testo dell'articolo 2:

«Art. 2 *(Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile)*. — 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, reca: «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'articolo 17, comma 3, recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'articolo 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, vedi note alle premesse.

04G0293

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore del sig. Pantieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Pantieri (in arte Josè Pantieri), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 2004, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al sig. Giuseppe Pantieri (in arte Josè Pantieri), nato a Forlì il 19 novembre 1941.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2004 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 120

04A10569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Jonadi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Jonadi (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Articolo 1.

Il consiglio comunale di Jonadi (Vibo Valentia) è sciolto.

Articolo 2.

Il dott. Francesco Silvio Campolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Jonadi (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 1° settembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 767/Area II del 2 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Jonadi (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Silvio Campolo.

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Articolo 1.

Il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) è sciolto.

Articolo 2.

La dott.ssa Antonia Surace è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 settembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18056/W/Area II dell'8 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Surace.

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Tiana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tiana (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Articolo 1.

Il consiglio comunale di Tiana (Nuoro) è sciolto.

Articolo 2.

La dott.ssa Assunta Murru è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tiana (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 agosto 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2004 15420 S.E. del 23 agosto 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tiana (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Assunta Murru.

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10545

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Oliveira Silva Vildete, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con la legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oliveira Silva Vildete, nata il 26 dicembre 1953 a Poxoreos (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di «Assistente Social» di cui è in possesso dal 1981, rilasciato dal «Conselho Regional de Servico Social» Cress 20 Regiao/MT in Cuiabà (Brasile) come attestato dal relativo certificato, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Servico Social» conseguito nel 1980 presso l'Università federale del Mato Grosso;

Considerato infine che è in possesso di un'ampia esperienza professionale maturata in Brasile nel settore dell'assistenza sociale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Oliveira Silva Vildete, nata il 26 dicembre 1953 a Poxoreos (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10397

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudet Jessica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Claudet Jessica, nata a Ginevra (Svizzera) il 29 luglio 1979, cittadina italo-svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Licence en Psychologie» conseguito presso l'Università di Ginevra nell'ottobre 2002;

Considerato che ha conseguito nel febbraio 2003 il titolo di «psicologa FSP» rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 gennaio 2004, 27 aprile 2004 e 8 luglio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Articolo 1.

Alla sig.ra Claudet Jessica, nata a Ginevra (Svizzera) il 29 luglio 1979, cittadina italo-svizzera, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Articolo 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie:

1) psicologia dinamica;

2) psicologia clinica;

3) principi di deontologia professionale.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente articolo 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A10398

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 16 ottobre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propineb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propineb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propineb dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° aprile 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva propineb;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Articolo 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva propineb, sono revocate a far data dal 1° ottobre 2004, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 16 ottobre 2003.

Articolo 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2005, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di propineb le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Cupro Taifen	6617	4 febbraio 1986	Chimiberg S.r.l.

04A10575

DECRETO 29 settembre 2004.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 16 ottobre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propizamide dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° aprile 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva propizamide;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Articolo 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva propizamide, sono revocate a far data dal 1° ottobre 2004, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 16 ottobre 2003.

Articolo 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2005, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del sopraccitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di propizamide le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Tison	4927	25-9-1982	Chemia S.p.a.
Proteus	10975	12-7-2001	Chimiberg S.r.l.
Valreg	11281	12-4-2002	Diachem S.p.a.
Oramin	11302	7-5-2002	Flortime S.r.l.
Premin	11847	30-9-2003	Flortime S.r.l.
Frenerb	7420	25-2-1988	Isagro Italia S.r.l.
Toker	11042	11-10-2001	Kemipharm S.r.l.
Flomyde	10292	26-1-2000	Prochimag Di Mandrioli Giuseppe
Varadero	10173	11-10-1999	Rocca Frutta S.r.l.
Erbikus	11143	8-1-2002	Sariaf S.p.a.
Ronamid	4926	25-9-1982	Scam S.p.a.
Siazite 50	8072	6-5-1992	Siapa S.r.l.
Silmyde	8034	16-3-1992	Siapa S.r.l.
Figo Top	11832	30-9-2003	Sipcam S.p.a.
Figo	11831	30-9-2003	Sipcam S.p.a.
Malertox Medica S	6817	29-10-1986	Sivam S.p.a.
Kotor F	10487	10-5-2000	Tecomag S.r.l.

04A10576

DECRETO 4 ottobre 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari «Sialite Combi» e «Heteran FL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, articolo 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'articolo 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/2000/CE;

Visto l'articolo 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1112/2002/CE;

Considerato che la normativa sopraccitata si applica solo a quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Considerato altresì che le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono previste rispettivamente nei regolamenti 3600/92/CEE e 451/2000/CE;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005 in quanto le sostanze attive contenute in detti prodotti fitosanitari sono previste nei regolamenti 3600/92/CEE e 451/2000/CE.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari in scadenza nel 2004 e con autorizzazione prorogata fino al 31 dicembre 2005

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Sialite Combi	10093	13-7-1999	Siapa S.r.l.
Heteran FL	10144	15-9-1999	Sipcam S.p.a.

04A10577

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cassa rurale e artigiana Beata Maria De Mattias di Vallecorsa», in Vallecorsa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Cassa rurale e artigiana Beata Maria De Mattias di Vallecorsa» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Cassa rurale e artigiana Beata Maria De Mattias di Vallecorsa», con sede in Vallecorsa, costituita a rogito notaio dott. Bernardo Valenzi in data 22 novembre 1954, repertorio n. 8370, registro imprese n. 754 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 84/52895, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10503

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Condor a r.l.», in Casalvieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata

agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Condor a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Condor a r.l.», con sede in Casalvieri, costituita a rogito notaio dott. Luigi Gamberale in data 26 agosto 1978, repertorio n. 31999, registro imprese n. 836 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 791/161669, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10504

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia San Teodoro a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Cooperativa edilizia San Teodoro a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia San Teodoro a r.l.», con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott. Mario Mollo in data 20 dicembre 1970, repertorio n. 13521, registro imprese n. 202/71 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 450/113075, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10505

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fiumerapido Società cooperativa agricola a r.l.», in Sant'Elia Fiumerapido.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Fiumerapido Società cooperativa agricola a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Fiumerapido Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Sant'Elia Fiumerapido, costituita a rogito notaio dott. Luigi Gamberale in data 15 dicembre 1979, repertorio n. 37171, registro imprese n. 990 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 847/173114, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10506

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pulicoop a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Pulicoop a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Pulicoop a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Leonello

Anderlini in data 24 luglio 1982, repertorio n. 17459, registro imprese n. 3466 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 962/194453, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10570

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Lombricocoltura Vignale - Cooperativa agricola a r.l.», in Strangolagalli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperative «Lombricocoltura Vignale - Cooperativa agricola a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Lombricocoltura Vignale - Cooperativa agricola a r.l.», con sede in Strangolagalli, costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Raponi in data 12 marzo 1984, repertorio n. 7995/909, registro imprese n. 3841 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 1005/203706, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10571

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Graphic Art Music a r.l.», in Torrice.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 316, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Cooperativa Graphic Art Music a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Graphic Art Music a r.l.», con sede in Torrice, costituita a rogito notaio dott.ssa Marina Stirpe, in data 2 dicembre 1986, repertorio n. 1248/224061, registro imprese n. 5099 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 1248/224061, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10572

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mitel società cooperativa a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Mitel societa cooperativa a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Mitel società cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano, costituita a rogito notaio dott. Donato Pastorino in data 12 settembre 1991, repertorio n. 15588, registro imprese n. 7978 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC n. 1484/257480, è sciolta ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10573

DECRETO 19 ottobre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'articolo 223-*septiesdecies* del codice civile:

Società cooperativa «Geo Coop. soc. coop. a r.l.», con sede in Marina di Gioiosa Jonica, costituita per rogito notaio dott. Antonio Santacroce in data 1º dicembre 1988, repertorio n. 11109, registro società n. 2123, tribunale di Locri;

Società cooperativa «Jonica Duemila - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gioiosa Jonica, costituita per rogito notaio dott.ssa Labbadia Erminia in data 21 marzo 1989, repertorio n. 32244, registro società n. 2171, tribunale di Locri.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, via S. Marco n. 2, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario Liquidatore.

Reggio Calabria, 19 ottobre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A10574

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 9 agosto 2004, relativo alla società cooperativa «SE.AM. - Servizi amministrativi - Soc. coop. a r.l.», in Venezia, in liquidazionie coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 9 agosto 2004 con il quale la società cooperativa «SE.AM. - Servizi Amministrativi - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Venezia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Andrea Menegazzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato erroneamente indicato il nome del commissario liquidatore, in Andrea anziché Adriano;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 9 agosto 2004, limitatamente al nome del Commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 agosto 2004 con il quale la società cooperativa «SE. AM. - Servizi Amministrativi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Venezia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa è rettificato limitatamente al nome del commissario liquidatore che è Adriano anzichè Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10437

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Garofano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Articolo 1.

La società «Il Garofano - Società cooperativa a responsabilita limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 08116830582) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco De Rosa, nato a Napoli il 29 maggio 1967, domiciliato in Sora (Frosinone), via Ludovico Camangi s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10440

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.N.P. - Centro nazionale pulimento - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Articolo 1.

La società «C.N.P. - Centro nazionale pulimento - Società cooperativa a responsabilita limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 05035721009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco De Rosa, nato a Napoli il 29 maggio 1967, domiciliato in Sora (Frosinone), via Ludovico Camangi s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10441

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le sentenza in data 15 luglio 2004, n. 91/04 del tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Articolo 1.

La società «Aurora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Latina (codice fiscale n. 00175330596) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Vincenzo Maradei, nato a Mormanno il 9 dicembre 1963, con studio in Roma, via Iberia n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10442

DECRETO 11 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa interna consumo dipendenti fabbrica d'armi Pietro Beretta - società cooperativa a r.l.», in Gardone Val Trompia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Articolo 1.

La società «Cooperativa interna consumo dipendenti fabbrica d'armi Pietro Beretta - soc. coop. a r.l.», con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) (codice fiscale 00299600171) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10436

DECRETO 11 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale e di consumo fraternità del Nibai soc. coop. a r.l.», in Cernusco sul Naviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Articolo 1.

La società «Cooperativa sociale e di consumo fraternità del Nibai soc. coop. a r.l.», con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) (codice fiscale 11211110157) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pino Sorrentino, nato a San Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963, domiciliato in Milano, via Carducci, n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10438

DECRETO 11 ottobre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», in Campagna.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'articolo 2543 del codice civile, l'articolo 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex articolo 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «L'Ulivo», con sede in Campagna (Salerno), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Antonino Scalia;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 3 luglio 2003, 24 dicembre 2003 ed 8 aprile 2004 con il quale i poteri conferiti al commissario governativo sono stati prorogati;

Vista la relazione datata 13 settembre 2004 con la quale il commissario governativo richiede un'ulteriore proroga di tre mesi al fine di risolvere le residue pendenze riguardanti la transazione con la ditta Bubolo Caterina nonché l'assegnazione definitiva degli ultimi due alloggi ai soci;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Antonino Scalia commissario governativo della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», con sede in Campagna (Salerno), sono prorogati per tre mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10502

DECRETO 11 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro 2000 - Soc. coop. a r.l.», in Porto Viro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Articolo 1.

La società cooperativa «Euro2000 Soc. Coop. a r.l.», con sede in Porto Viro (Rovigo) - (codice fiscale 01122350299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Andrea Leoni, nato a Bussolengo (Verona) il 7 novembre 1963, domiciliato in Verona via del Pontiere, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10567

DECRETO 11 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Magazine s.c. a r.l.», in Teramo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2004 con il quale la soc. «Coop. Magazine s.c. a r.l.», con sede in Teramo (codice fiscale 01013710676) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco De Siati ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 6 luglio 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Articolo 1.

Il dott. Antonio Norscia, nato a Teramo il 19 maggio 1938, residente in Teramo alla via Sturzo n. 36, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco De Siati, dimissionario.

Articolo 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10568

DECRETO 27 ottobre 2004.

Agevolazioni ai sensi della misura 3 «Formazione per il P.I.A.» prevista dal P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 (riapertura dei termini relativa alla prima applicazione) - Elenco delle domande inserite nelle graduatorie ordinarie, speciali e grandi progetti del 4°, dell'8° e dell'11° bando della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle regioni dell'obiettivo 1 da agevolare ai sensi della circolare n. 946189 dell'11 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000 sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo complemento di programmazione, approvato dal comitato di sorveglianza il 10 luglio 2001 ed in particolare la misura 3 «Formazione per il P.I.A.»;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 1167510 del 28 novembre 2001 relativa all'attuazione della misura 2.1.b «P.I.A. Formazione» che, in particolare, al punto 12, prevede particolari modalità per le domande i cui programmi di investimento sono stati agevolati attraverso l'8° e l'11° bando della legge n. 488/1992;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive n. 946189 dell'11 giugno 2004 che, introducendo alcune modifiche alla circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, ha previsto una terza applicazione della misura 3, fissando dal 30 giugno al 9 agosto 2004 i termini per la presentazione delle nuove domande;

Visti i propri decreti del 18 febbraio 1999, del 9 aprile 2001 e del 12 febbraio 2002, concernenti, rispettivamente, la formazione delle graduatorie speciale e ordinaria del 4° bando e speciale, ordinaria e grandi progetti dell'8° e dell'11° bando della legge n. 488/1992;

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'articolo 6, comma 1 del citato decreto n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, relative alle domande regolarmente presentate entro il predetto termine del 9 agosto 2004 a valere sulla terza applicazione della misura 3 «Formazione per il P.I.A.»;

Visto che con la citata circolare dell'11 giugno 2004 le risorse finanziarie disponibili per la predetta terza applicazione erano stati individuate in 20 milioni di euro;

Considerato che, successivamente, sulla misura 3 si sono rese disponibili ulteriori risorse e che pertanto, anche tenuto conto del numero di domande presentate, è possibile assegnare alla terza applicazione risorse aggiuntive, che portano l'importo complessivo delle risorse disponibili a 22 milioni di euro da utilizzare per la formazione delle relative graduatorie secondo i criteri stabiliti dai punti 1.3, 7.1 e 12.3 della circolare n. 1167510 del 27 novembre 2001 e successive modifiche;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1.

1. Le iniziative inserite nelle graduatorie ordinarie e speciali del 4° bando e ordinarie, speciali e grandi progetti dell'8° e dell'11° bando della legge n. 488/1992 delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, agevolate in esito alle graduatorie formate con decreto ministeriale del 18 febbraio 1999 (4° bando), del 9 aprile 2001 (8° bando) e del 12 febbraio 2002 (11° bando), in relazione alle quali è stata avanzata richiesta di agevolazioni a valere sulla nuova applicazione della misura 3 «Formazione per il P.I.A.» prevista dal P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 per i costi dei correlati programmi di formazione e che sono state istruite dalle banche concessionarie con esito positivo, sono quelle indicate negli elenchi riportati nell'allegato al presente decreto, formati secondo l'ordine delle rispettive citate graduatorie.

2. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni relativi ai programmi di formazione di cui al comma 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascun elenco, in ordine decrescente dalla prima fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva dei fondi a favore delle piccole e medie imprese.

Articolo 2.

1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerà il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati a quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidità o decadenza della domanda previsti dall'articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, in quanto tali note contengono già specifici motivi di esclusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

ELENCHI DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI 2004 RELATIVA ALLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA MISURA 3 FORMAZIONE PER IL P.I.A. DEL P.O.N. «SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE» 2000-2006

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CAMPANIA relativa al 4° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
8	16028-98	SALVAGNINI INDUSTRIALE SPA	AV	SI	A	70.000,00
14	59721-98	IN TARGET CONSULTING SERVICES SRL	NA		A	28.922,00
15	33346-98	GM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	NA	SI	A	70.200,00
45	54904-98	AIRMEC S.R.L.	AV		A	82.445,00
77	52073-98	MIKY BLUE S.R.L.	BN	SI	A	232.200,00
85	54645-98	DAVID S.P.A.	NA	SI	A	216.000,00
106	1727-98	ITALCASALINGHI SRL	NA		A	45.081,00
123	55556-98	AIR NAVAL SUD SRL	NA		A	78.750,00
195	52011-98	BEN VAUTIER SPA	NA		A	250.000,00
248	56494-98	PRINCIPAL SRL	NA	SI	A	180.000,00
250	46034-98	CMI GRUPPO MEDICALE PAVONE & PAVONE SNC	AV	SI	A	31.500,00
274	55524-98	PRECISION MEC SRL	NA		A	27.000,00
312	60911-98	ALFA BIT OMEGA S.R.L.	SA		A	17.775,00
355	23856-98	FORTUNATO CONFEZIONI SAS DI FORTUNATO ANNA & C.	SA	SI	A	93.659,00
413	50015-98	ARTI GRAFICHE NAPOLETANE SRL	NA	SI	A	124.200,00
417	39522-98	OSLA SUD SPA	NA	SI	A	13.050,00
418	28172-98	NAPOLETANO GENNARO D.I.	CE		A	37.170,00
460	306-98	G.M. ITALIA SNC DI PAVONE GIUSEPPE & C.	NA	SI	A	91.800,00
511	930-98	D.V.V. - DIGITAL VIDEO VAN TV/FILM PRODUCTION SRL	NA	SI	A	67.500,00
524	47641-98	MOCCIA INDUSTRIA S.P.A.	BN	SI	A	31.500,00
545	33730-98	EXEDRA CONSULTING SPA	AV	SI	A	63.689,00
563	25051-98	SMIL SERVICE SAS	AV	SI	A	21.600,00
636	39518-98	HOLBEK ITALIANA SRL	SA	SI	A	16.200,00
651	40326-98	CO.GE.L. - COSTRUZIONI GENERALI LAUGENI S.R.L.	CE	SI	A	54.000,00
662	49984-98	L.U.P.S. S.R.L.	NA		A	22.500,00
671	33237-98	MA. CO. S.R.L.	AV		A	4.050,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione PUGLIA relativa al 4° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
17	59411-98	STUDIO M&P CONSULTING SAS DI SICURO ALESSANDRA & C.	LE	SI	A	27.000,00
28	58522-98	ALTA SERVICE SRL	BA	SI	A	35.874,00
42	8825-98	S.A.I.M. SRL	LE	SI	A	54.000,00
66	27426-98	MANIFATTURA SAN BIAGIO S.R.L.	LE	SI	A	48.600,00
67	59396-98	S.I.S.E.SOC.ITALIANA DI STUDI ECONOMICI DI BUFANO FABIO&C S.A.S.	LE	SI	A	32.400,00
77	52111-98	AGATOS S.R.L.	LE	SI	A	79.560,00
101	53937-98	CARLZATURIFICIO PADOVANO S.R.L.	LE		A	126.000,00
167	8844-98	STUDIO PRETE S.A.S. DI GIANCARLO PRETE & C.	LE	SI	A	37.800,00
175	26931-98	PLANETEX S.R.L.	LE	SI	A	118.800,00
200	8968-98	VALEM SPORT WEAR SRL	LE	SI	A	199.800,00
228	8701-98	CALZIFICIO SELENE SNC	LE	SI	A	54.000,00
240	43233-98	SCHIRINZI DOTT. FRANCO	LE	SI	A	16.200,00
276	45736-98	ECOTECNICA	LE	SI	A	76.500,00
374	47624-98	SERIPRINT SUD DI MONTAGNA MASSIMO D.I.	LE	SI	A	13.500,00
407	886-98	ALBA ITALIA S.R.L.	LE	SI	A	90.000,00
451	8765-98	F.B.M. CONFEZIONI SRL	LE	SI	A	135.000,00
453	9002-98	M.C.T. DI MONTINARO FABRIZIO	LE	SI	A	45.000,00
483	29358-98	FRANPROGET DI FRASSANITO SNC	LE		A	26.730,00
514	27355-98	PRESICCE INFISSI DI PRESICCE FERNANDO & C S.A.S.	LE	SI	A	40.500,00
536	9089-98	CALZIFICIO CHIARA D.I.	LE	SI	A	40.500,00
538	20209-98	ECOCART SPA	BA	SI	A	25.200,00
541	9011-98	ARREDO CASA SRL	BA	SI	A	157.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione BASILICATA relativa al 4° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
45	48622-98	SOFART S.R.L.	MT		A	179.136,00
47	50146-98	SOFALINE S.R.L.	MT		A	142.398,00
78	10875-98	CENTRO COMMERCIALE LUCANO SRL	PZ	SI	A	49.059,00
94	10878-98	FRANCO SALOTTI SAS	PZ	SI	A	65.223,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CALABRIA relativa al 4° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
5	52063-98	FRERYL S.A.S. DI LUCA DONATO	CS	SI	A	107.303,00
12	51323-98	RECYCLING GUM S.R.L.	CS	SI	A	53.951,00
47	33936-98	THE POLYGLOT S.A.S. DI ELENA MARIA DIMASI & C.	RC	SI	A	27.000,00
53	23732-98	LETO VINCENZO	CS	SI	A	35.996,00
100	62877-98	PUBLYELLE DI LO CICERO NATALIO E FRANCESCO	CS		A	22.500,00
121	25512-98	M.C.M. SRL	RC	SI	A	30.600,00
138	62333-98	DOLCE FORNO S.R.L.	CS	SI	A	189.000,00
196	20301-98	BLU WAY SRL	KR	SI	A	56.862,00
197	38565-98	SUD SERVICE S.A.S.	CZ	SI	A	45.000,00
208	40847-98	INTERNATIONAL TRANCE S.R.L.	RC		A	126.000,00
217	25530-98	CERAMICHE IL FALCO SAS	RC	SI	A	43.200,00
259	19894-98	STT TALETE S.R.L.	CS		A	11.475,00
277	47943-98	COFITER S.A.S.	CS	SI	A	16.187,00
305	4239-98	COSTRUZIONI EDILI 5P SAS DI PUPA VINCENZO	KR	SI	A	67.320,00
317	49905-98	F.M.B. TUBES S.R.L.	RC	SI	A	26.303,00
332	21315-98	BRUNOCEM SRL	CS	SI	A	75.281,00
343	1321-98	MORABITO S.R.L.	CZ	SI	A	70.457,00
349	46421-98	LPS LAVORATI PLASTICI S.R.L.	CS	SI	A	58.500,00
417	46429-98	ECOLOGIA&TRASFORMAZIONE S.R.L.	CS	SI	A	54.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SICILIA relativa al 4° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
5	52120-98	ARGO SOFTWARE S.R.L.	RG		A	14.400,00
80	57619-98	F.LLI GENCO DI GENCO FABRIZIO E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	TP		A	17.816,00
82	48018-98	TELECENTROSICILIA COOP ARL	RG		A	25.650,00
98	48302-98	CANTERE NAVALE ARTURO STABILE D.I.	TP	SI	A	61.578,00
113	48321-98	FORMAX S.A.S. DI MANCUSO LILIANA & C.	TP		A	32.400,00
114	48161-98	MAIN SRL	PA		A	102.312,00
127	56374-98	SISTEMI COMPONIBILI - COSISTEM S.R.L.	CL		A	23.265,00
145	55568-98	TECOSS SRL	PA		A	19.557,00
208	52302-98	CONIGLIARO ELABORAZIONE DATI S.R.L.	SR	SI	A	10.796,00
222	41146-98	EURO SERVICES DI PAPA MIRELLA & C. SAS	PA		A	9.000,00
271	46962-98	DECA CED S.R.L.	TP		A	53.789,00
278	17868-98	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI S.R.L. - C.E.M.I. S.R.L.	AG		A	238.167,00
311	16867-98	SEO S.R.L.	TP		A	85.590,00
377	17515-98	CORNELIO & LATINA SNC	SR	SI	A	42.615,00
398	11772-98	TOP SYSTEM S.C.A R.L.	CL	SI	A	36.000,00
427	46826-98	SIKELIA SERVICE S.P.A.	CT	SI	A	62.753,00
438	19097-98	C.I.S. CENTRO INDUSTRIALESERVIZI S.R.L.	ME		A	37.800,00
485	23930-98	S.I.L. MARMI S.R.L.	TP	SI	A	95.670,00
541	17188-98	DE. MO. TER DEMOLIZIONI MOVIMENTI TERRA	ME	SI	A	247.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CAMPANIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
17	8422-11	SO.GE.I.N. - SOCIETÀ GENERALE D'INGEGNERIA NAPOLI S.R.L.	NA	SI	A	18.000,00
19	39998-11	CIRO PAONE S.P.A.	NA	SI	A	87.500,00
29	35319-11	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA NUOVA LINCE S.R.L.	NA	SI	A	90.000,00
50	51576-11	ITAL. COS. SRL	NA		A	31.500,00
120	36149-11	SACOM S.R.L.	CE		A	37.800,00
271	29804-11	HM SERVICE SRL	NA		A	225.000,00
294	30991-11	EMMEGI 2000 S.R.L.	SA		A	19.841,00
301	19129-11	GIORDANO SIMONA	BN	SI	A	16.200,00
314	45634-11	EDIZIONI PROPOSTA SUD SRL	AV	SI	A	37.800,00
320	20231-11	SELEMATIC S.P.A.	SA		A	54.450,00
354	7545-11	RICOSTRUZIONI PNEUMATICI NOCERINA SRL	SA		A	52.659,00
391	51580-11	SERAN SRL	NA	SI	A	38.250,00
492	24889-11	ECOPLAST DI DE MARINIS RITA & C. S.A.S.	SA		A	31.050,00
504	9595-11	CO.RI.GO DI DE MARINIS ANIELLO & C. SAS	SA		A	31.253,00
524	40493-11	ERBETTA ROSA - DITTA INDIVIDUALE	BN	SI	A	16.200,00
531	26039-11	INDUSTRIA MOLITORIA BENEVENTANA SRL	BN	SI	A	58.500,00
551	9311-11	IDEAL BIJOUX DI IORIO BIAGIO & C. SNC	NA	SI	A	40.874,00
579	42671-11	ERREA S.R.L	NA		A	94.500,00
595	9876-11	SAN DOMENICO VETRARIA SPA	NA		A	6.860,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CAMPANIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
37	50013-11	SMA - SIMEONE MASSIMO ARMAMENTO S.R.L.	NA	SI	A	18.000,00
41	43533-11	EDIMEDIA SERVIZI DI MONACO CONCETTA S.A.S.	CE	SI	A	16.200,00
49	7661-11	BILANCI E MARKETING S.A.S.	NA	SI	A	6.750,00
57	43532-11	NIAGARA SERVICE S.R.L.	CE	SI	A	16.200,00
83	26119-11	EUROMAC S.R.L.	NA	SI	A	45.000,00
110	40503-11	OBIETTIVO IMPRESA DI BERNARDO SONIA & C. S.A.S.	CE	SI	A	13.500,00
137	9432-11	SUOLIFICIO GIO.RE S.A.S. DI CALISEI IMMACOLATA & C.	NA		A	112.500,00
184	8308-11	AMD SAS DI D'AMBROSIO ANTONIO & C.	CE	SI	A	30.105,00
489	42760-11	GUMA SRL	CE		A	22.500,00
552	9711-11	VOLLERO ANTIMO	NA	SI	A	45.000,00
557	3836-11	VIBEN SAS	SA	SI	A	37.440,00
619	7511-11	PASTIFICIO GUIDO FERRARA SRL	NA	SI	A	250.000,00
701	32290-11	PRODOTTI CHIMICI EUROPA DI VIGILANTE MARIANO & C. SNC	AV	SI	A	32.400,00
1372	9991-11	TECNO ELECTRIC SRL	SA		A	40.500,00
1455	42761-11	M.C.M. SNC DI MARINO G. E CIMMINO M.	CE		A	45.000,00
1534	46870-11	RUSSO DI CASANDRINO SPA	NA	SI	A	52.380,00
1592	35072-11	CAF COSTRUZIONE ASSEMBLAGGI FILI SRL	BN	SI	A	112.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione PUGLIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
76	42475-11	MAX LABEL SRL	LE	SI	A	126.000,00
90	35835-11	MAR. VAN. DI MARIANO APOLLONIO & C. SNC	LE	SI	A	54.000,00
118	39034-11	SAN DEMETRIO DI RICCHIUTO GIUSEPPE MARIA E C. S.A.S.	LE	SI	A	135.000,00
137	31522-11	MELILEO ANTONIO COSIMO D.I.	LE	SI	A	194.400,00
150	667-11	CALZIFICIO O.M.A.L. SNC	LE	SI	A	43.200,00
171	41685-11	ITALO SUD SRL	LE	SI	A	247.500,00
284	29911-11	TECNO METAL S.R.L.	LE	SI	A	148.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione PUGLIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
53	961-11	DOMOCONFORT D.I.	LE	SI	A	43.200,00
85	39023-11	ALLEGRINO COSTRUZIONI DI ALLEGRINO COSIMO D.I.	LE	SI	A	72.000,00
158	1604-11	O.M.FE.SA S.R.L.	LE	SI	A	110.250,00
164	31519-11	BOVE AGOSTINO D.I.	LE	SI	A	36.000,00
219	674-11	AQUALIFE SRL	LE		A	52.056,00
227	6724-11	ALTALUCE DUE SRL	BA		A	45.000,00
273	35836-11	MARMI BLEVE S.R.L	LE	SI	A	67.500,00
340	31524-11	SUD SEGNAL SRL	LE	SI	A	112.500,00
357	31168-11	DE PAOLIS COSIMO E FRISENDA FERNANDO S.N.C.	LE	SI	A	67.500,00
396	42477-11	PERRUCCIO DI GERBINO TOMMASA D. I.	LE	SI	A	175.500,00
452	6723-11	GRAPHITALIA AZIENDA GRAFICA S.R.L.	BA		A	31.500,00
454	1613-11	VETRERIA CALASSO LUIGI	LE	SI	A	157.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione BASILICATA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
23	40864-11	TECNOEDIL S.C. A R.L.	PZ		A	40.500,00
37	40873-11	LIONCART " IL MONDO DELLA CARTA" S.N.C.	PZ		A	12.915,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione BASILICATA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
30	18314-11	ELDA INFORMATICA S.R.L.	MT	SI	A	26.442,00
87	29505-11	UNPLUGGED DI BATTILOMO DIEGO & C. S.A.S.	MT	SI	A	43.614,00
98	47474-11	F.LLI PACE S.R.L.	PZ		A	81.000,00
105	30647-11	MARINARO SALVATORE DONATO D.I.	PZ	SI	A	21.668,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CALABRIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
8	44973-11	ERREBI CONSULTING SNC	CS	SI	A	16.200,00
12	23344-11	CENTRO SERVIZI TECNICI D.R. DI DELLA ROVERE R. & C. SAS	KR	SI	A	22.500,00
44	35541-11	S.T.F. STUDIO TECNICO FINANZIARIO SCRL	KR	SI	A	31.500,00
53	4103-11	GLOBALKOM SRL	CZ		A	36.000,00
59	34648-11	DE ROSA ROBERTA	CS	SI	A	17.951,00
78	50939-11	MALTESE PAOLO ANTONIO	KR	SI	A	27.000,00
82	24963-11	CASTEL 2000 DI RIZZO CARMINE	CS		A	40.500,00
84	44972-11	CENTRO SERVIZI IMPRESE SNC	CS	SI	A	21.600,00
97	34699-11	COSTRUZIONE IMMAGINE DI GARGIULLI PATRIZIA D.I.	CS	SI	A	17.951,00
103	53699-11	COREDIL S.R.L.	VV	SI	A	89.865,00
110	24859-11	I MARMI S.R.L.	CS	SI	A	49.500,00
116	35544-11	CACCIA GAETANO	KR	SI	A	27.000,00
141	29606-11	CEDIM DI BELVEDERE ROSINA S.A.S.	KR	SI	A	12.308,00
168	29698-11	PUBLINET DI GASPARRO DOMENICO & C. S.A.S.	RC	SI	A	24.750,00
177	38153-11	TRAMOT SAS	KR	SI	A	67.500,00
197	24024-11	JONICACEMENTI S.R.L.	CS	SI	A	61.623,00
204	50089-11	FADEL S.R.L.	CS	SI	A	38.835,00
207	32653-11	SOLUTIO SITEMI INFORMATIVI DI MAZZIOTTI CLAUDIO E C. SAS	CS		A	37.800,00
242	40012-11	TARGET SERVICE	CZ	NO	A	32.400,00
266	52728-11	PANIFICIO CAPALBO ADRIANA	CS	SI	A	18.585,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CALABRIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
6	46735-11	EUROCOMMUNICATION S.A.S.	CS	SI	A	43.128,00
25	42550-11	BIANCO FRANCESCO	KR	SI	A	45.000,00
27	46894-11	GIORDANELLI EDITORE SRL	CS	SI	A	59.400,00
48	4891-11	FABAM IMPIANTI SRL	CS		A	45.000,00
55	35542-11	DUE L DI LIPEROTI MARIA & C. SAS	KR	SI	A	27.000,00
56	3451-11	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.	RC		A	184.608,00
65	23215-11	ELMECONT ELETTROMECCANICA E CONTROLLO S.R.L.	VV	SI	A	112.320,00
110	40289-11	FINANZA E IMPRESA	KR	SI	A	31.725,00
111	3442-11	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.	RC		A	211.599,00
141	3459-11	PROFILSERRE S.R.L.	RC		A	44.100,00
147	45419-11	SVILUPPO & FUTURO SRL	CS	SI	A	21.600,00
153	4890-11	EUROIMPIANTI SUD D.I.	CS		A	33.750,00
163	42566-11	VACCARO GIUSEPPE SALVATORE D.I.	KR	SI	A	67.500,00
175	33010-11	MPM - DELMA GROUP PUBBLICITA' DI TURCO FRANCESCO, DE LUCA MAURO E MARCHESE ANNA	CS		A	31.500,00
189	23468-11	LA POLIGRAFICA DI ERRICO DINO D.I.	CS		A	22.815,00
193	25428-11	EKOTEM S.R.L.	RC	SI	A	75.600,00
199	26009-11	LEGATORIA DUEMILA DI PONTICELLI STEFANIA E C. S.A.S.	CS	SI	A	72.000,00
200	25433-11	RETI ELETTROSALDATE S.R.L.	RC	SI	A	54.900,00
202	43677-11	ROMANO MARIO D.I.	VV	SI	A	36.000,00
220	25434-11	POLISTIROLO S.R.L.	RC	SI	A	52.650,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione SICILIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
31	12452-11	I.S.M.E DI BRAMANTI FRANCESCO S.R.L	SR	SI	A	76.347,00
93	17502-11	LA.FER.CEM. S.R.L.	CL		A	58.478,00
97	105-11	G.S. VERNICIATURE S.R.L.	SR		A	60.795,00
98	39208-11	G.T. GEL DI LUNETTA LUIGI SAS	CL		A	35.730,00
107	6453-11	MEDITEX SRL	AG	SI	A	89.550,00
110	39203-11	ARTE GESSO DI CALI' ANTONIO ROSARIO FABIO	CL		A	20.745,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SICILIA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
12	49441-11	CHP COMPUTER HOUSE PALERMO S.R.L.	PA	SI	A	23.436,00
52	12932-11	ALCASOFT DI AMATO P & C SAS	TP		A	27.000,00
101	22092-11	METAL FERROSI S.R.L.	CT	SI	A	58.500,00
102	50427-11	SIGMA NUOVA DI DAVIDE GRASSI & C. S.N.C.	PA		A	81.000,00
141	12963-11	LAFA PLAST S.R.L.	TP		A	90.000,00
150	12962-11	GIOIELLO SRL	TP		A	32.400,00
170	14012-11	CICLI LOMBARDO DI GASPARE LOMBARDO & C. S.N.C.	TP		A	45.900,00
241	12953-11	FILP PUBBLICITA' DI SIMETI ANNA MARIA	TP		A	36.000,00
258	11423-11	TECNOZINCO S.R.L.	PA	SI	A	121.050,00
262	109-11	LELIZINCO S.R.L.	SR		A	85.500,00
264	39098-11	SCIBILIA GIUSEPPE	TP		A	20.912,00
322	12951-11	ZARBA RICCARDO	RG		A	13.500,00
326	52738-11	PATERNOSTRO CALOGERO D.I.	PA	SI	A	10.040,00
340	11322-11	D.M.C.SRL	PA		A	40.500,00
348	12964-11	LA GENERALI AGRICOLA SRL	TP		A	20.160,00
362	22533-11	UNIGRAF SRL	AG	SI	A	70.650,00
389	11283-11	PANIFICIO E BISCOTTIFICIO F.LLI BERNARDO MAURIZIO E GIUSEPPE SNC	TP	SI	A	79.578,00
432	11414-11	AMATO IGNAZIO	TP		A	58.500,00
490	32346-11	CAVAGRANDE SPA	CT		A	112.500,00
509	11412-11	EURO COSTRUZIONI SRL	TP		A	36.000,00
531	20432-11	CENTRO SERVIZI TECNICI DI SEIDITA DOMENICO D.I.	PA	SI	A	31.500,00
592	52575-11	MARSAL BOTTI DI LI CAUSI GIROLAMO	TP		A	49.320,00
602	11309-11	INDUSTRIE GUARNOTTA S.R.L.	TP		A	112.950,00
623	11310-11	FRATELLI MUSACCHIA DI MUSACCHIA SAVERIO & C. SAS	PA		A	27.900,00
652	16423-11	COMETA DI ALESTRA DOMENICO E C. S.N.C.	TP	SI	A	12.600,00
657	11323-11	GESAN PRODUCTION S.R.L.	TP		A	46.800,00
697	11324-11	S.I.M.E.A. DI LO FASO VINCENZO & C.	PA		A	39.600,00
699	18196-11	MAES S.R.L.	PA	SI	A	22.500,00
729	20050-11	FUTUR PLAST SRL	CT	SI	A	25.398,00
758	106-11	LAZZARO ANTONIO D.I.	SR		A	42.795,00
795	53624-11	COLBAC MARINE SAS	AG	SI	A	48.825,00
805	12094-11	LA FENICE DI PIZZUTO ANTINORO ANTONINO	AG	SI	A	6.165,00
812	61509-11	MOTOMONDO S.P.A.	PA		A	38.700,00
851	42027-11	TEAM PLAST S.R.L.	TP		A	89.717,00
866	12197-11	ANTARES S.A.S. DI NIGRELLI MICHELE & C.	ME	SI	A	43.200,00
872	52549-11	S.A.M.A.R. S.A.S.	AG		A	19.656,00
930	12136-11	S.E.P.A.M. S.N.C. DI IUDICELLO GIUSEPPE & C.	ME	SI	A	45.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione SARDEGNA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
15	38570-11	CONSULNET SRL	CA	SI	A	27.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SARDEGNA relativa all'8° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
8	28703-11	COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA SOC.COOP. A R.L.	CA	SI	A	168.000,00
50	3398-11	CO.IN.SAR. S.N.C.	SS	SI	A	225.000,00
104	38335-11	MELIS & IANNESSA SUGHERI SRL	SS	SI	A	63.000,00
111	38669-11	ELETTRONICA PROFESSIONALE S.R.L.	CA	SI	A	101.903,00
120	31593-11	MISTRAL GRANITI SRL	SS		A	35.145,00
141	33970-11	A.M.B. MARMI E GRANITI S.R.L.	SS	SI	A	18.000,00
144	38384-11	NUOVA ELMAS LEGNAMI SRL	CA		A	31.500,00
146	34019-11	TRANSARDA MECCANICA S.R.L.	SS	SI	A	67.500,00
154	38336-11	SUGHERIFICIO BALTOLU F.LLI SRL	SS	SI	A	112.500,00
179	51052-11	C.O.I.M. S.R.L.	CA	SI	A	126.000,00
186	42170-11	GRAFICHE EDITORIALI DI M SOLINAS E C S.A.S.	NU	SI	A	58.500,00
187	42167-11	NO NOISE SRL	NU	SI	A	54.000,00
209	34018-11	SUGHERIFICIO COLLA E FRESU SRL	SS	SI	A	180.000,00
225	34013-11	EUROSUGHERO S.P.A.	SS	SI	A	198.000,00
237	34017-11	QUIMAR SUGHERI SRL	SS	SI	A	99.000,00
241	52615-11	LA BRICIOLA DI MURRU MIRELLA E C SNC	NU	SI	A	64.800,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA DEI GRANDI PROGETTI DELL'OBIETTIVO 1 relativa all'8° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
21	24005-11	EXXONMOBILCHEMICAL FILMS EUROPE SPA	BR		A	89.950,00
19	38595-11	L'UNIONE EDITORIALE S.P.A.	CA	SI	A	250.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CAMPANIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
1	68106-11	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	NA		A	27.090,00
23	79885-11	SOLUZIONI SRL	NA		A	6.516,00
36	25495-12	PRO.METAL ARREDI SRL	SA		A	18.450,00
68	94390-11	IRM S.R.L.	AV	SI	A	103.500,00
128	99747-11	REDAELLI TECNA SPA	NA		A	133.805,00
138	84579-11	CONCERIA VIGNOLA SRL	AV	SI	A	58.320,00
236	38667-12	BROTHERS SRL	SA		A	24.300,00
240	81504-11	FE.RI.TRE DI FEDELE GIUSEPPE & C. SAS	CE		A	63.000,00
249	84193-11	TECNOCAP SRL	SA		A	42.750,00
288	32082-11	TUNNEL S.P.A.	NA		A	54.900,00
300	88574-11	COS.M.I. S.R.L.	NA	SI	A	36.000,00
431	25053-12	PANIFICIO E BISCOTTIFICIO MALAFRONTE CIRO SAS	NA		A	23.625,00
517	25006-12	ARIPLA S.P.A.	SA		A	48.546,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CAMPANIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
3	92894-11	CENTRO STUDI LUIGI STURZO DI FRANCESCO CUCINIELLO S.A.S.	NA	SI	A	43.200,00
21	91951-11	VICTORY DESIGN S.R.L.	NA	SI	A	22.500,00
41	63845-11	TECHNO BUILDING S.R.L.	NA		A	33.750,00
86	99387-11	F.LLI CANCELLARO DI A. CANCELLARO & C S.N.C.	SA	SI	A	112.500,00
130	88575-11	CAVI COSTRUZIONI DI SAVERIO VITULIANO &C.	NA	SI	A	85.500,00
176	34172-11	O.PRE. MECCANICA SRL	NA	SI	A	49.230,00
227	28342-12	I.CO.GE. SRL	NA	SI	A	22.500,00
369	33346-12	COMPAGNIA ITALIANA IMPIANTI ANTICENDIO STOPFIRE S.P.A.	NA	SI	A	40.500,00
413	18881-11	D'AGOSTINO ANTONIO	CE		A	15.885,00
419	52805-11	G & P COSTRUZIONI S.R.L.	CE		A	18.387,00
484	18883-11	SOCEA S.R.L.	CE	SI	A	30.105,00
516	8828-12	GNOCCHI INDUSTRIALE	AV	SI	A	84.000,00
528	28400-12	COSE BELLE COSE RARE SNC DI ZURLI N. E COLARUSSO A	BN		A	42.399,00
532	24937-11	DE IULIIS MACCHINE S.R.L.	SA		A	31.500,00
574	37580-12	STOVMON S.R.L.	CE	SI	A	245.250,00
599	7635-11	S.A.C.E.T. SRL	CE	SI	A	96.705,00
611	65587-11	COCON SRL	NA	SI	A	13.500,00
637	37446-12	CO.IM.E.V. SRL	BN	SI	A	81.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione PUGLIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
72	81523-11	MAX COVER SRL	BA		A	112.500,00
95	90899-11	DOLCERIA MARTINUCCI DI MARTINUCCI ERNESTO E GIORGIO SNC	LE	SI	A	172.800,00
206	31269-11	ILLUMINARTE DI FORLINI CRISTINA S.A.S.	LE	SI	A	90.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione PUGLIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
3	68105-11	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	BA		A	27.090,00
8	89218-11	PROGETTO IMPRESA DI QUARTA MARIA LUISA E C. SAS	LE	SI	A	27.000,00
24	5352-11	EL.TA AMM. E FINANZA DI ROMANO RAFFAELLA & C. SAS	BA		A	6.705,00
56	47611-11	LATERIFICIO PUGLIESE S.P.A.	BA	SI	A	247.500,00
143	75045-11	SANIROLL S.R.L.	BA		A	34.133,00
156	76296-11	PIERO MANNI S.R.L.	LE	SI	A	37.800,00
253	31293-11	RUSSO LUIGI SURL	LE	SI	A	58.500,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione BASILICATA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
34	2706-11	D & P BUILDING	MT	SI	A	46.800,00
42	88176-11	FLLI MARAGNO SNC	MT	SI	A	51.750,00
46	28860-11	DECA CONSULTING DI FRANCESCA LA SORELLA & C. S.N.C.	PZ		A	8.775,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione CALABRIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
2	72945-11	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO SAS	CS	SI	A	15.840,00
6	1714-12	D'ALESSANDRO BERTINO D. I.	CS		A	22.500,00
97	9216-11	DUE G. DI GLIGORA CARMELO & C. S.A.S.	RC	SI	A	38.880,00
112	4148-12	PANIFICIO COFONE SNC DI COFONE GIUSEPPE E C.	CS	SI	A	57.182,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione CALABRIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
1	68104-11	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	CZ		A	27.090,00
8	89230-11	MIGALE LEONARDO SALVATORE	KR	SI	A	22.500,00
45	50947-11	RI.TE.SA. S.R.L.	KR	SI	A	63.000,00
136	4144-12	BISCOTTIFICIO PALUMBO S.N.C. DI PALUMBO PIERO ANGELO & C.	CS		A	110.700,00
137	89243-11	OTTOBRINI LEONARDO	KR	SI	A	22.500,00
142	4149-12	MA.GI.CA. S.A.S. DI GIOVANNI MAZZA	CS		A	66.600,00
146	87074-11	OF. IN. MET. DI COFONE DOMENICO E C. SNC	CS		A	58.050,00
163	86140-11	CO.GE.M. 1 SRL	CS		A	184.554,00
166	89366-11	LIPEROTI ANTONIO	KR	SI	A	27.000,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione SICILIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92						
Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
12	36161-12	LOGOS SAS DI GIORDANO GIUSEPPE & C.	ME	SI	A	27.000,00
17	36075-12	LOGOS SAS DI GIORDANO GIUSEPPE & C.	ME	SI	A	16.200,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SICILIA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
2	68101-11	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	PA		A	27.090,00
35	16355-11	C. & C. CONSULTING DI CAMPANELLA VITO AURELIO & C. S.A.S.	TP	SI	A	9.990,00
52	95677-11	LOGOS SAS DI GIORDANO GIUSEPPE & C.	ME	SI	A	75.600,00
99	12934-11	SCANSERVICE SERVIZI INFORMATICI S.A.S. DI GASPARE STELLINO & C	TP		A	24.840,00
125	77673-11	DB GROUP S.P.A.	CT		A	58.500,00
126	95013-11	EUROASFALTI SRL	ME	SI	A	90.000,00
133	95221-11	S4U DI LO BALBO MARIA TERESA E C. S.A.S.	PA	SI	A	35.172,00
144	95292-11	BRICK INDUSTRY S.P.A.	CT		A	55.800,00
148	77345-11	AVARO PIO	TP	SI	A	61.578,00
172	77532-11	CO.SERR. S.R.L.	SR	SI	A	42.795,00
194	77501-11	SIRGEN S.A.S. DI INSOLIA A.	SR	SI	A	34.200,00
196	77672-11	I.M.E. INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA S.P.A.	EN		A	58.500,00
198	2988-11	C.I.S. CENTRO INFORMATICO SUD DI NASCA SEBASTIANO E C. S.A.S	PA		A	31.500,00
219	95610-11	REGALGAS DI GRASSO CONCETTO & C. S.A.S.	PA	SI	A	36.000,00
221	14389-11	PRO.FI.S. S.R.L.	AG		A	57.600,00
232	5892-12	ARTI GRAFICHE DI MACALUSO ANTONINO	PA	SI	A	28.674,00
253	15792-11	EDILTEK S.R.L.	TP		A	59.400,00
301	96077-11	LOGISTENNA SRL	CT		A	65.700,00
370	77871-11	STILNOVO S.R.L.	EN	SI	A	54.000,00
373	39218-11	ANZALONE GESSI S.R.L.	CL		A	25.065,00
388	26859-11	NUOVA MECCANICA S.P.A.	CT		A	70.200,00
402	914-12	I.MA.DI. S.R.L.	PA		A	13.262,00
455	42068-11	SETUA SRL	CT		A	66.902,00
458	35445-12	I.C.E.S. S.R.L.	CL		A	31.320,00
471	16152-11	GUARDO & LO NERO SNC	SR		A	24.300,00
492	95634-11	EXPOCASA SAS DI LA CORTE SALVATORE & C.	PA	SI	A	18.000,00
499	28901-12	PROGETTO IMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SR	SI	A	17.856,00
503	90085-11	O.V.I. OPTICAL VENTURE ITALY S.R.L.	TP	SI	A	250.000,00
506	35444-12	P.F. DI PIOGGIA MICHELE & C. S.N.C.	CL		A	19.845,00
520	39220-11	ANZALONE VINCENZO D.I.	CL		A	20.835,00
524	15818-11	F & F C.E.D. DI FIORENTINO GIROLAMA E C. SAS	TP		A	44.843,00
526	13301-11	LA TERRA PAOLO D.I.	SR		A	23.400,00
550	8477-11	ASPIA SRL	CL		A	34.425,00
573	34895-11	NADIR SNC	PA		A	4.496,00

Elenco delle iniziative della graduatoria SPECIALE della regione SARDEGNA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
1	68103-11	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	CA		A	27.090,00
17	92210-11	CESIS S.R.L.	CA		A	86.400,00

Elenco delle iniziative della graduatoria ORDINARIA della regione SARDEGNA relativa all'11° bando della Legge n. 488/92

Posiz. in Grad. "L.488/92"	Numero di Progetto "L.488/92"	IMPRESA	Prov.	Requisito di Priorità	Esito (A/N/P)	Agevolazione concedibile (EURO)
11	61307-11	STUDIO CINQUANTUNOUNDICI SRL	CA		A	13.469,00
39	94459-11	O.C.E. SRL	SS	SI	A	63.000,00
41	38749-11	CORSE SRL	CA		A	18.000,00
46	25889-12	AICOP (ATTIVITA' INDUSTRIALI CONSORZIATE PREFABBRICATI) SRL	SS	SI	A	220.500,00
82	94856-11	EUROGRANITI SRL	SS	SI	A	90.000,00

04A10724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2004.

Autorizzazione, al laboratorio «Epta Nord S.n.c. di Ferioli Marcello & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 20 settembre 2004 dal laboratorio «Epta Nord S.n.c. di Ferioli Marcello & C.», ubicato in Conselve (PD), via Padova n. 58, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Epta Nord S.n.c. di Ferioli Marcello & C.», ubicato in Conselve (PD), via Padova n. 58, nella persona del responsabile Marcello Ferioli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

Allegato

Denominazione della prova	Norma/Metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
Ph	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Rame	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 31
Zinco	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 34

04A10014

DECRETO 29 settembre 2004.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «pH S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 dicembre 2000 con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto 23 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2004;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena, datata 5 aprile 2004 che in conformità con quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 4 marzo 2004 ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), località Sambuca Val di Pesa, Strada della Pesa, in sostituzione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che l'organismo «pH S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «pH S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2004, protocollo numero 62789 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ai sensi dei decreti 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004 citati in premessa è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2004 è revocato alla data del presente decreto.

Art. 2.

L'organismo di controllo «pH S.r.l.» con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), località Sambuca Val di Pesa, Strada della Pesa, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «pH S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/1992».

Art. 5.

L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «pH S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Toscana.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «pH S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Terre di Siena» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10015

DECRETO 29 settembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/ /97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002;

Visto il decreto 23 maggio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 febbraio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 5 giugno 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003;

Visto il decreto 9 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003 e 8 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003;

Visto il decreto 30 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 aprile 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004;

Vista la comunicazione dell'Associazione turistica pro-loco di Riolo Terme (RA), datata 23 dicembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Considerato che l'organismo «Check Fruit S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61365 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla la indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/ 1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero delle politiche agri-

cole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Scalogno di Romagna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10016

DECRETO 19 ottobre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Caseus Romae», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'articolo 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Caseus Romae», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Caseus Romae», ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66600 dell'11 ottobre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Caseus Romae», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Caseus Romae», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Caseus Romae», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Caseus Romae», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66600 dell'11 ottobre 2004 sopra citata;

Decreta:

Articolo 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Caseus Romae».

Articolo 2.

La denominazione «Caseus Romae» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Articolo 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Caseus Romae», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.

Articolo 4.

La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
«CASEUS ROMAE»
D.O.P.

Articolo 1.

Denominazione e sua tutela

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Caseus Romae», accompagnata da una delle seguenti dizioni «Fresco», «Semi-stagionato» e «Stagionato», è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo il «Caseus Romae» presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica;

pezzatura: da 1 a 30 kg, con ideotipo da 1 a 4 kg;

altezza:

per pezzature da 1-4 kg: da 8 cm a 12 cm;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: da 10 cm a 20 cm;

per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: da 18 cm a 25 cm;

per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: da 23 cm a 30 cm.

pasta: semi-dura, di colore paglierino, compatta o leggermente occhiata;

sapore: delicato;

crosta: presente, di color paglierino, non edibile;

stagionatura:

per pezzature da 1-4 kg: minimo 1 mese;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg minimo 2 mesi;

per pezzature sopra i 7 kg fIno a 15 kg: minimo 3 mesi;

per pezzature sopra i 15 kg fmo a 30 kg: minimo 6 mesi.

La dizione «Fresco» è riservata al formaggio stagionato da 1 a 3 mesi.

La dizione «Semi-stagionato» è riservata al formaggio stagionato oltre i 3 mesi fino ai 6 mesi.

La dizione «Stagionato» è riservata al formaggio stagionato oltre 6 mesi.

acidità: da 5 a 5,9 pH;

contenuto lipidico: minimo 36% sulla sostanza secca.

Articolo 3.

Delimitazione dell'area di produzione

La zona di provenienza del latte di pecora e le operazioni di lavorazione - trasformazione dello stesso, in formaggio «Caseus Romae», devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

Articolo 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'articolo 3.

La denominazione *Caseus Romae* tende ad enfatizzare, con l'uso del latino, sia l'antichità di tale tradizione produttiva, che il ruolo preponderante esercitato dalla Campagna romana nel consolidare storicamente una produzione che risulta in ogni caso diffusa in tutto il territorio regionale fin da epoca remota.

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

Teodoro Pisciano, grammatico dei secoli IV e V, cita per primo il termine *Caseus Pecorinus*.

I fregi della Tomba etrusca «Golini» presentano, tra gli strumenti da cucina, una grattugia utilizzata per caci asciutti e stagionali.

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati.

Nelle ricette di Catone, il formaggio di pecora riveste un ruolo fondamentale; vengono suggerite, anche, le accortezze per evitare che il formaggio fresco inacidisca.

Virgilio ricorda che il cacio era presente nel rancio delle legioni romane: 27 grammi al giorno.

Columella nel «De re rustica», libro settimo, 7.2-8.3, descrive dettagliatamente la «fabbricazione del cacio».

Tomarelli, armo 1926, nel capitolo «Principali formaggi che si producono con il latte di pecora» descrive la caciotta romana.

Tomassetti nel suo libro «La campagna romana» del 1910, tomo I, riporta «Le pecore che occupano le nostre pianure sono circa 500.000, e producono, ... oltre i latticini squisiti, tra i quali il cacio pecorino ...»

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia», anno 1962, descrive, riferendosi al 1950, le tecniche di lavorazione della caciotta tipo romano.

2. Riferimenti culturali:

Festa della civiltà romana in onore della divinità Pale, che nel pantheon romano figurava come protettrice di greggi e pastori. Da questa dea, prese il nome il colle Palatino, dove abitavano, in origine, i pastori.

Festa della divinità minore Rumina, dea dei poppanti, che veniva venerata in un tempio vicino al ficus rumanilis posto ai piedi del Palatino.

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro, in riconoscenza dell'ospitalità offerta dal guardiano della tenuta, durante le tappe di sosta, gli offre caciotte di pecora.

Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pastori, greggi e formaggi di pecora, caciotte.

Nel trattato di Bartolomeo Scappi del 1570, i menù per la corte Pontificia comprendevano «casa, ... caciocavalli, provature ...».

3. Riferimenti statistici:

Demarco, nel libro, «Statistica del Regno di Napoli» del 1811, mette in risalto il prezzo più basso e più alto in grani, del prodotto cado romano.

La presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1949, di Viterbo dal 1949-1964, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977.

Dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1979 al 1998.

Il prof. R Marracino nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia», anno 1962, riporta che nel 1950 erano prodotte 100.000 q.li di caciotte.

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

La tenuta di Castel di Guido; da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora, che in parte veniva venduto tal quale ed in parte trasformato nel prodotto caciotta, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960, 1965 e 1967.

La masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di cascio nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo al chilo di 1.90 lire per un totale di 3.018,50 Kg) al 1925 (per un totale di 2.751,5 kg)

5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della regione Lazio:

Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra rassegna ovina con sagra della pecora e dei suoi prodotti».

Da circa il 1970 si svolge nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa della ricotta e del formaggio di pecora.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Articolo 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima.

La materia prima del formaggio a pasta semicotta e semidura «Caseus Romae» è costituita da latte intero di pecora proveniente dalle razze: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il latte viene munto a mano o meccanicamente due volte al giorno: la mattina e la sera. È ammesso che il latte munto venga stoccato per non oltre 4 mungiture.

Il latte, previa filtrazione o depurazione centrifuga, viene refrigerato a circa 4°C e lavorato non oltre le 24 ore dall'ultima mungitura.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

Le pecore da latte usufruiscono di pascoli naturali, prati - pascolo ed erbai caratteristici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali finalizzate ad incrementare la produzione.

Metodo di produzione.

Il latte può essere lavorato sia crudo che dopo essere sottoposto al trattamento della pastorizzazione a 63-72°C per 15-90 secondi e versato nella caldaia di lavorazione. A questo punto si determina il grado di acidità del latte e si provvede all'aggiunta dei fermenti lattici naturali quali: streptococchi e lattobacilli autoctoni.

Il latte viene riscaldato fino alla temperatura di lavorazione di 35-38°C, mantenendolo in agitazione per accelerare ed uniformare la distribuzione del calore. Raggiunta la temperatura desiderata si versa il caglio liquido naturale ottenuto dall'abomaso di agnelli di provenienza nell'area di cui all'art. 3, in quantità variabile da 30 a 50 g per hl di latte.

Il caglio naturale di origine animale è costituito da un complesso di enzimi, naturalmente presenti nell'abomaso, quali la chimosina, la pepsina e la gastrina. Tale prodotto enzimatico viene estratto dall'abomaso di abbacchio sacrificato, privato dei tessuti grassi aderenti alle pareti. Gli abomasi «pellette», così ottenuti, sono pronti per essere destinati all'essiccazione o al processo di congelamento.

Per ottenere il caglio liquido, le «pellette», precedentemente essiccate a temperature di 25-30°C o congelate alla temperatura di 25°C, vengono tagliuzzate e poste a macerare in soluzione d'acqua e sale 10-20% (NaCl) alla temperatura di 12-15°C. In queste condizioni gli enzimi passano per diffusione in salamoia. Il caglio liquido ottenuto può essere sottoposto alla filtrazione per eliminare le impurezze presenti in sospensione.

Dopo 15-20 minuti dall'aggiunta di caglio nel latte, si forma un coagulo omogeneo a consistenza uniforme, ossia la cagliata. Si procede alla rottura della cagliata con attrezzature quali rompicagliata o spini, fino a raggiungere le dimensioni di un chicco di riso o nocciola, favorendo, così, lo spurgo. La cagliata viene riscaldata fino alla temperatura di 40-48°C. Viene estratta dal siero in modo manuale con l'uso di teli e posta in apposite fascere o stampi di plastica aventi dimensioni compatibili con le altezze e le pezzature definite all'articolo 2, ed in particolare:

per pezzature da 1-4 kg: da 14 a 20 cm di diametro;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: da 18 a 22 cm di diametro;

per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: da 20 a 30 cm di diametro; fascere regolabili con laccio;

per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: da 28 a 38 cm di diametro, fascere regolabili con laccio.

La cagliata, una volta posta nelle fascere, vi rimane per un periodo di circa 24 ore e viene sottoposta a compressione manuale o meccanica, in modo da permettere ulteriormente la fuoriuscita di siero. La formatura deve essere eseguita con 4-5 rivoltamenti in camera calda, in condizioni di temperatura non inferiori a 20°C.

Entro le 24 ore il formaggio viene sottoposto alla salatura, che può essere praticata:

a secco (a mano), per aspersione o per soffregamento del sale sulle superficie delle forme di pezzatura compresa tra 1-30 kg; in tale caso le forme vengono lasciate a contatto con il sale a secco per un periodo di circa 3 mesi;

in salamoia per pezzature inferiori ai 15 kg, in vasche contenenti una soluzione salma di NaCl minimo del 17%; in tal caso le forme vengono immerse per un periodo minimo di 8 ore per kg di prodotto/forma.

La stagionatura avviene in locali idonei, con umidità relativa variabile dall'80% al 95% e temperatura fra 12-18°C, per un periodo variabile tra 1 e oltre 6 mesi, proporzionalmente alla pezzatura.

La marchiatura viene effettuata sulla crosta, per il *Caseus Romae* «Semi-Stagionato» e «Stagionato» e a mezzo di etichetta per quello «Fresco».

Articolo 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

6.1. Fattori naturali.

6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali, prati-pascolo ed erbai, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole soprattutto per l'omogeneità dei suoi caratteri.

6.2. Fattori umani.

6.2.1. È possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto: la rottura della cagliata e la sospensione della fase di riscaldamento differenziato per stagione. Tutto questo è dettato dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P.

A questa va aggiunta la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffiirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

Articolo 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Articolo 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nel solo territorio di cui all'art. 3. È consentito la vendita, di formaggio porzionato, posto in sacchetti di pellicola termoplastica saldati sotto moto. Il porzionamento deve avvenire all'interno della zona geografica delimitata.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Caseus Romae» deve essere apposta con caratteri significatamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione origine protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito — come da riproduzione sotto riportata — da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente uno spicchio di formaggio stilizzato di colore rosso che fuoriesce dal perimetro nella parte superiore. Sullo spicchio è riportata la scritta a caratteri maiuscoli di colore rosso:

CASEUS ROMAE. Il perimetro è interrotto in basso dalla scritta D.O.P., a caratteri maiuscoli in rosso. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti di colore espressi in pantone sono sotto riportati.

INDICE COLORIMETRICO:

COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA			
		C	M	Y	N
ROSSO SCURO	1805CVC	0%	91%	100%	23%
ROSSO	1797CVC	0%	94%	94%	6%
VERDE	361CVC	76%	0%	91%	0%

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «*Caseus Romae*» è intraducibile.

04A10514

DECRETO 19 ottobre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari», autorizzato con decreto 1° giugno 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93 /99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 145 del 23 giugno 2004 con il quale autorizza il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 7 ottobre 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA — European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35 è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg..CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 13 punto 5.2
Acidita' volatile	Reg..CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 14
Acido Sorbico	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 22 punto 3
Alcalinita'delle ceneri	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 10
Anidride Solforosa Libera	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 25 punti 2.3
Anidride Solforosa Totale	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 25 punto 2.3
Ceneri	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 9

Denominazione della prova	Norma / metodo
Cloruri	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 11
Estratto secco totale	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 4
Estratto secco totale detratti gli zuccheri	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 4
Massa volumica a 20° C e densita' a 20°C	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 1 punto 5.2
pH	Reg..CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 24
Saccarosio	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 6 punto 2.0
Solfati	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 3 +Reg.CEE 128/04 23/01/2004 GUCE L19 27/01/2004 all.4 bis
Zuccheri riduttori	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 5 punti 3.2.1 e 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10515

DECRETO 20 ottobre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera E, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato ambiente, qualità e agricoltura della regione Piemonte con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Casorzo» ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale del V.Q.P.R.D. citato in premessa, ottenuto da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte e per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dallo specifico disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per il V.Q.P.R.D. «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Casorzo», debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal relativo disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia spumante (V.S.Q.P.R.D.) «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Casorzo» di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite: Barbera, Freisa, Grignolino, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Moscato bianco.

4. Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal relativo disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10507

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 ottobre 2004.

Modalità di presentazione delle proposte di progetto, relative al Programma comunitario LIFE «Ambiente», per l'annualità 2005.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1682/2004 del 15 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 308 del 5 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per il Programma LIFE 2004-2005 (2004/C 252/07) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 252/9 del 12 ottobre 2004;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte a partecipare alla selezione LIFE Ambiente 2004-2005;

Decreta:

Articolo 1.

Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle proposte di cofinanziamento relative al Programma comunitario LIFE «Ambiente» per l'annualità 2005 è fissato al 30 novembre 2004.

Articolo 2.

Le proposte di cui all'articolo 1, redatte in quattro (4) copie su carta identiche e complete, ciascuna recante le firme originali, ed in quattro (4) copie su dischetto o CD-ROM, secondo le istruzioni contenute nella guida per la richiesta edita dalla Commissione europea (versione 2004), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19,30 del giorno 30 novembre 2004 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma.

La guida per la richiesta è disponibile sul sito internet della Commissione europea all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/lifeenv_call2005/index.htm e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/programmi_comunitari/lifeambiente/lifeambiente2005.asp

Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione dedicata a Life Ambiente del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/programmi_comunitari/lifeambiente/life.asp

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: MATTEOLI

04A10728

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2004.

Avvio del procedimento per l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112. (Deliberazione n. 326/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2004 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 6 ottobre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'articolo 2 concernente il divieto di posizioni dominanti;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito Direttiva quadro);

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999;

Considerato quanto segue;

I. *La legge n. 112/2004 e le previsioni in materia di concorrenza e pluralismo.*

1. Il quadro normativo di riferimento in materia di sistema radiotelevisivo risulta profondamente innovato dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione».

2. La legge n. 112/2004, in particolare l'articolo 3, prevede tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la «garanzia della libertà e del pluralismo».

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, della medesima legge include tra i principi da salvaguardare al fine di garantire il pluralismo del sistema radiotelevisivo la «tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo [...]».

3. La legge n. 112/2004, al Capo II, definisce una specifica disciplina a tutela della concorrenza e del mercato il cui ambito di applicazione viene fissato all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, introducendo il Sistema Integrato delle Comunicazioni (di seguito SIC) come «il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni».

4. Prendendo a riferimento il SIC, gli articoli 14 e 15 della legge n. 112/2004 introducono le nuove norme in materia di divieto di posizione dominante «nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono» prevedendo, all'articolo 14, comma 2, un'analisi con criteri basati sul diritto della concorrenza non soltanto del SIC, ma anche di ciascuno dei mercati rilevanti che ne fanno parte, che tenga conto «[...] fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche».

L'esigenza di avviare le necessarie verifiche e adottare le misure per impedire la costituzione (e quindi anche il mantenimento) delle eventuali posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni è ribadita anche dall'articolo 15, comma 2, che espressamente ne sancisce il divieto.

5. Per la valutazione della posizione dominante nel SIC, oltre ai principi del diritto della concorrenza la legge introduce, all'articolo 15, comma 2, un criterio a soglia percentuale analogo a quello previsto dalla legge n. 249/1997, seppur riferito ad un insieme di risorse differente, prevedendo che «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni».

6. La legge n. 112/2004 abroga, conseguentemente, le parti della legge n. 249/1997 relative ai tetti antitrust e, in particolare, l'articolo 2, comma 8, ma lascia inalterato il divieto di costituzione di posizione dominante nel SIC e nei mercati rilevanti in esso inclusi e conserva in capo all'Autorità la competenza a provvedere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997.

7. All'Autorità sono, pertanto, assegnati dalla legge n. 112/2004 i seguenti compiti:

a) valutare periodicamente d'ufficio ovvero su segnalazione le posizioni dominanti nei mercati rilevanti e nel SIC (ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge n. 112/2004) e, se del caso, intervenire ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997 (come previsto anche all'articolo 14, comma 3, della legge n. 112/2004). I mercati rilevanti vanno individuati conformemente ai principi concretamente applicabili alla fattispecie in esame di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva quadro, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e tenendo in considerazione le raccomandazioni e gli orientamenti espressi dalla Commissione;

b) verificare le quote di risorse nel SIC (ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 112/2004) e, qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel SIC, si trova nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, intervenire (ex articolo 14, comma 3, della legge n. 112/2004) con un pubblico richiamo, ovvero provvedendo ai sensi della legge n. 249/1997, articolo 2, comma 7, in caso di accertato superamento delle soglie.

8. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, comma 2, della legge n. 112/2004 prevedono tre tipologie di accertamento: le prime due riferibili alla costituzione di una posizione dominante, rispettivamente nel SIC e nei mercati che lo compongono, l'altra concernente il superamento dei limiti in materia di risorse economiche acquisibili dai diversi soggetti. Tali accertamenti, che si basano su metodologie ed ambiti di riferimento non necessariamente coincidenti e che possono, pertanto, dar luogo, per quel che concerne i soggetti coinvolti, a risultati differenti, sono da considerarsi autonomi.

Il tenore letterale dell'articolo 14, comma 2, conferma tale interpretazione ponendo tali tipologie di accertamento sullo stesso piano: «verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge».

Tale assunto riceve ulteriore conferma dalla formulazione dell'articolo 15, dove è previsto che i limiti ai ricavi conseguibili nell'ambito del SIC trovino applicazione fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati.

Ne deriva che le verifiche riguardanti le due tipologie di limiti appaiono, sul piano procedimentale, come indipendenti l'una dall'altra. In altri termini, l'analisi del livello di concorrenza nei mercati rilevanti ed il controllo del rispetto del tetto fissato ai ricavi conseguibili nel SIC, possono costituire due ambiti di analisi paralleli e autonomi.

9. L'articolo 13, comma 1, della legge n. 112/2004 riguarda specificamente l'ambito d'intervento dell'Autorità: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive». Principio fondamentale del settore radiotelevisivo, sancito dall'articolo 3, comma 1, è la tutela del pluralismo a garanzia del quale viene posto al l'articolo 5, comma 1, lettera *a)* l'attuazione del principio di tutela della concorrenza. Di conseguenza, la tutela della concorrenza nel sistema radiotelevisivo si qualifica come uno degli strumenti di attuazione dei principi generali della legge n. 112/2004. Alla luce di tali considerazioni e delle informazioni già acquisite su tale settore, l'azione dell'Autorità è indirizzata prioritariamente sull'analisi del settore televisivo.

10. Il quadro normativo di riferimento in materia di sistema radiotelevisivo ha fatto propri i principi di tutela del pluralismo e della concorrenza: d'altra parte, la Corte costituzionale, in più occasioni, trattando di questioni afferenti il sistema radiotelevisivo, ha operato un puntuale richiamo a quei principi. Infatti, la Corte costituzionale si è pronunciata più volte sul tema del pluralismo nel settore televisivo, da ultimo con la sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, affermando che la tutela di questo principio «rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero possibile di voci diverse" (sentenza n. 112 del 1993), ed ha sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle evidenziate esigenze costituzionali connesse all'informazione (sentenze n. 826 del 1988 e n. 155 del 2002). L'obiettivo di garantire, tra l'altro, il pluralismo dei mezzi di informazione è stato sottolineato, in una prospettiva più ampia, anche a livello comunitario in recenti direttive (2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE)».

II. *Caratteristiche strutturali del mercato televisivo.*

11. L'attività di verifica delineata dall'articolo 14, comma 2, e dalle disposizioni seguenti della legge n. 112/2004 ha come punto di partenza la definizione dei mercati rilevanti inclusi nel sistema integrato delle comunicazioni, in conformità ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della Direttiva quadro. In particolare, l'articolo 15, comma 1, della Direttiva quadro dispone che i mercati rilevanti vengano individuati in base ai principi del diritto della concorrenza; l'articolo 14 della legge n. 112/2004 prevede che la verifica della costituzione di posizioni dominanti — nel SIC e nei mercati rilevanti che lo compongono — sia effettuata tenendo conto tra l'altro dei «ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche».

12. L'applicazione di questi principi porta ad una prima valutazione del grado di competitività dei mercati rilevanti individuati in base a caratteristiche omogenee relative ai prodotti e servizi ed all'area geografica: un'ulteriore segmentazione può essere attuata al fine di individuare mercati distinti soprattutto in relazione alle caratteristiche della domanda, ma tenuto conto anche delle caratteristiche dell'offerta.

In altri termini, la metodologia prevede una definizione dei mercati rilevanti in due fasi: la prima volta ad individuare un mercato con caratteristiche strutturali omogenee — tale definizione di mercato tende a coincidere con quella di settore economico — la seconda volta a segmentare il mercato principale — soprattutto in funzione della domanda — con l'obiettivo di individuare singoli mercati rilevanti, ai fini di un'analisi del grado di concorrenza degli stessi.

13. L'Autorità dispone di due strumenti informativi attraverso i quali svolge un monitoraggio sistematico dei mercati da essa regolati: il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'Informativa economica di sistema (IES) istituita dall'articolo 1, commi 28, 29 e 30, della legge n. 650/1996 e disciplinata dalla delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003. In particolare le analisi sui dati contabili trasmessi attraverso la IES sono state utilizzate dall'Autorità per lo svolgimento di attività sia istruttorie sia di studio.

14. Tra le attività facenti capo al SIC, nel corso degli ultimi anni sono state oggetto di una specifica attività di monitoraggio da parte dell'Autorità quelle relative al settore radiotelevisivo. Questa circostanza deriva dal fatto che alcune delle norme abrogate della legge n. 249/1997 (specificamente, gli articoli 2, comma 8 e 3, commi 6, 7, 9 e 11) dettavano — per questo mercato — una specifica disciplina finalizzata alla tutela del pluralismo e della concorrenza.

15. L'Autorità ha avuto, altresì, occasione di analizzare ulteriormente le dinamiche del settore televisivo attraverso la verifica sullo stato di sviluppo della televisione digitale terrestre, approvando in data 30 aprile 2004 la Relazione tecnica sulla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri ai sensi della legge n. 43/2004. In particolare, l'accertamento tecnico effettuato, sulla base dei parametri indicati e tenendo anche conto delle tendenze in atto sul mercato, ha avuto un esito positivo in merito all'effettivo sviluppo dell'ordine allo sviluppo del mercato televisivo. La Relazione conclude, infatti, che, anche ai fini della diffusione delle nuove tecnologie, rimane aperto il problema «della garanzia dell'accesso alle reti e della distribuzione delle risorse economiche per consentire un equilibrato sviluppo del sistema anche con l'ingresso di nuovi soggetti. Rimane infine da verificare l'effettiva realizzazione del principio di neutralità tecnologica fra le varie piattaforme, affinché non si operino indebite discriminazioni da parte di fornitori di contenuti con rilevante potere di mercato, mediante accordi di esclusiva od altre privative commerciali che favoriscano indebitamente alcune piattaforme tecnologiche a danno di altre e quindi, in ultima analisi, a detrimento del grado di concorrenza e di pluralismo».

16. Se dal punto di vista delle risorse tecniche (principalmente le risorse frequenziali), l'analisi svolta sulle piattaforme digitali terrestri ha evidenziato, in prospettiva, l'attenuazione delle difficoltà di accesso al mercato televisivo, a diverse conclusioni la relazione è pervenuta per quel che concerne gli ostacoli all'accesso di natura giuridica e di natura economica.

17. Strettamente correlate agli ostacoli di natura tecnica, le barriere di natura giuridica derivano dalla necessità di ottenere un apposito titolo abilitativo per l'utilizzo delle limitate frequenze trasmissive. Tale barriera si riferisce naturalmente alle trasmissioni su piattaforme terrestri e potrà in parte essere superata con l'aumento della capacità trasmissiva consentita dalle reti digitali.

18. Con riferimento alle barriere di ordine economico, i nuovi operatori devono poter disporre di elevate fonti di finanziamento non solo per la realizzazione delle infrastrutture tecniche di trasmissione, ma anche per l'acquisizione dei contenuti di maggiore interesse. L'accesso al mercato risulta particolarmente oneroso in ragione della limitata disponibilità di tali contenuti, nonché del livello raggiunto dai relativi costi di acquisizione. La situazione è aggravata dall'elevato grado di concentrazione che caratterizza il mercato televisivo italiano e, quindi, dalla capacità degli operatori maggiori di acquisire o comunque di disporre di contenuti di particolare pregio.

19. Le risorse economiche del mercato televisivo, come è noto, sono costituite dalla pubblicità, dal canone di abbonamento al servizio pubblico e dagli abbonamenti alla televisione a pagamento. La principale fonte di finanziamento è la pubblicità, ove la possibilità di collocare spazi pubblicitari presso gli inserzionisti varia in funzione dei livelli e delle caratteristiche dell'audience di una determinata rete.

In merito, si osserva che il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo viene per prassi considerato distinto dal mercato della raccolta pubblicitaria attraverso altri mezzi di comunicazione (radio, stampa, Internet, ecc.) in quanto le caratteristiche tipiche del mezzo televisivo rendono la pubblicità televisiva non sostituibile con quella effettuata attraverso altri mezzi di comunicazione.

III. *L'analisi concorrenziale del settore televisivo.*

20. Al fine di verificare l'esistenza di elementi atti a delineare il ricorrere di eventuali posizioni dominanti ai sensi della legge n. 112/2004, ossia secondo i principi della concorrenza, l'Autorità ha esaminato gli andamenti delle quote di mercato spesso utilizzati come indicatori del potere di mercato.

In particolare, la Commissione europea, nel documento n. 2002/C165/03 sulle linee guida, pubblicato in data 11 luglio 2002 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, evidenzia che:

è improbabile che imprese con una quota di mercato inferiore al 25% siano in posizione dominante;

una quota di mercato intorno al 40% può far presumere l'esistenza di una posizione dominante;

la detenzione di una quota di mercato superiore al 50% è di per se una prova dell'esistenza di una posizione dominante.

Tali indicatori devono essere ulteriormente analizzati considerandone l'andamento nel tempo, così da evidenziare le corrette dinamiche concorrenziali.

21. Con riferimento alle risorse del settore televisivo, si rileva che l'ammontare dei proventi delle emittenti è cresciuto nel 2003, su base annua, del 5,9 per cento, attestandosi ad un valore di 5.758 milioni di euro; parallelamente, la raccolta netta delle concessionarie di pubblicità ha registrato una crescita dell'8 per cento, raggiungendo i 405 milioni di euro. L'insieme delle risorse per il 2003 risulta pertanto pari a 6.165 milioni di euro, così ripartito:

RISORSE DEL SETTORE TELEVISIVO
ANNO 2003
(valori euro milioni)
—

Pubblicità	3.773	61,2%
Canone	1.303	21,1%
Abbonamenti	1.049	17,0%
Convenzioni	40	0,7%
Totale	6.165	

22. Quanto alle offerte televisive a pagamento, risulta confermata la fase di espansione di questo settore, che registra nel 2003 un tasso di crescita, nella raccolta di abbonamenti, del 18,3 per cento.

23. Per quel che concerne l'andamento della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, nel 2003 si evidenziano segnali di netta ripresa dopo la crisi del 2001 alla quale era seguita una fase di stasi nel 2002; in particolare, tale risorsa presenta un tasso di crescita del 4,4 per cento rispetto all'anno precedente.

24. L'analisi concorrenziale della distribuzione delle risorse economiche nel segmento di attività specifico evidenzia una concentrazione a favore dei gruppi RAI e Mediaset. Inoltre, le quote di mercato percentuali sul totale delle risorse del mercato — costituite da pubblicità, canone di abbonamento al servizio pubblico e abbonamenti alla televisione a pagamento — è riportato nella tabella seguente:

QUOTE DI MERCATO EMITTENTI TELEVISIVE

(valori %)	2001	2002	2003
RAI	42,2	41,8	39,5
RTI	34,9	34,0	34,3
Telepiù	11,8	12,7	6,8 (1)
Stream/Sky Italia	3,8	4,4	12,2
Gruppo la 7 (TIM)	1,4	1,3	1,6
Altri	5,9	5,8	5,5

(1) Il dato relativo a Telepiù si riferisce alle attività del primo semestre 2003, poiché a far data dal 30 giugno 2003 Telepiù è confluita in Sky Italia.

25. Per quel che concerne le risorse nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, si rileva una ampia differenza fra i primi due attori del mercato, Publitalia '80 e Sipra, con la concessionaria di RTI che duplica la percentuale di risorse raccolta dalla concessionaria pubblica, la quale manifesta anche una flessione nel periodo considerato. Si riporta, di seguito, una tabella in cui le quote di mercato sono calcolate sulla raccolta lorda delle concessionarie relativa alla pubblicità venduta sul mezzo televisivo.

QUOTE DI MERCATO CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ

(valori % sulla raccolta lorda)	2001	2002	2003
Publitalia '80	61,6	61,2	62,7
Sipra	29,6	29,7	27,7
H.M.C.	1,3	1,0	—
MTV Pubblicità	0,9	1,0	1,3
Cairo	1,4	1,4	2,9
Altre	5,2	5,6	5,5

26. La distribuzione delle risorse pubblicitarie risulta difficilmente modificabile anche in considerazione della concentrazione degli ascolti. Infatti, il valore della raccolta pubblicitaria è fortemente influenzato dalla diffusione del messaggio pubblicitario, legato alla quota di audience raggiunta dai singoli palinsesti televisivi. In questo contesto, le emittenti con quote di audience più basse riscontrano maggiori difficoltà nella vendita di messaggi pubblicitari. A ciò si aggiunga la forte fidelizzazione del telespettatore ai palinsesti proposti da RAI ed RTI, che circostanza la quale costituisce un ulteriore rafforzamento del vantaggio competitivo degli stessi soggetti. Si riporta di seguito una tabella relativa alle rilevazioni della media annuale degli ascolti realizzati dalle principali emittenti.

SHARE PRINCIPALI GRUPPI EDITORIALI
(percentuale)

	2000	2001	2002
RAI	47,31	47,02	46,43
RTI	43,39	43,19	42,96
Totale	90,7	90,21	89,39

Tutto ciò premesso;

Considerato che gli elementi di analisi concernenti il Sistema Integrato delle Comunicazioni nella sua complessità consentiranno all'Autorità di procedere alle successive attività procedimentali delineate all'articolo 14, commi 2 e 3, e all'articolo 15, comma 2, della legge n. 112/2004 anche alla luce delle conclusioni del procedimento avente ad oggetto il mercato televisivo;

Ritenuto di assumere come mercato rilevante per l'attività procedimentale da avviarsi quello televisivo e le relative fonti di finanziamento, ferma restando la possibilità di valutare un'eventuale ulteriore segmentazione in conformità ai principi enunciati negli articoli 15 e 16 della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Ritenuto che le risultanze dell'analisi svolta, con particolare riferimento ai livelli rappresentati dalle quote di mercato, dagli indici di share e dalle caratteristiche strutturali del mercato televisivo comprensivo delle relative fonti di finanziamento, sono indici presuntivi di posizione dominante in capo ai soggetti RAI s.p.a., RTI s.p.a. e Publitalia '80 s.p.a;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'accertamento, nel mercato individuato come rilevante, della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 112/2004 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 7 della legge n. 249/1997;

Udita la relazione dei commissari Alfredo Meocci e Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo 1.

1. Ai fini dell'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni è avviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, un procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento e all'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento approvato con la delibera n. 26/1999 di cui in premessa.

3. Il responsabile del procedimento è il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo il quale opera d'intesa con il Servizio analisi di mercato e concorrenza, con il Servizio giuridico e con il Dipartimento regolamentazione.

4. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è notificato alle società RAI s.p.a., RTI s.p.a. e Publitalia '80 s.p.a., ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it

Roma, 6 ottobre 2004

Il presidente: CHELI

04A10723

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2004.

Modifica della data di attivazione dell'Ufficio delle dogane di Foggia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la propria determinazione del 18 ottobre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2004 con la quale è stato istituito, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Foggia, con attivazione prevista a far data dal 2 novembre 2004;

Considerato che le organizzazioni sindacali hanno chiesto lo spostamento della data di attivazione rappresen-

tando difficoltà causate dalla modifica dei Collegi elettorali e connesse con l'espletamento delle elezioni delle R.S.U., che si svolgeranno dal 15 al 18 novembre 2004;

Ritenuto che tale richiesta è meritevole di accoglimento per evitare ogni possibile turbativa alle operazioni di voto per le elezioni delle R.S.U. e per assicurarne il regolare svolgimento;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Articolo 1.

La data del 2 novembre prevista dall'articolo 1 del provvedimento citato in premessa è sostituita dalla data del 25 novembre 2004.

Roma, 29 ottobre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A10742

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 8606 del 24 settembre 2004 del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, ad eccezione dei servizi di certificazione ed ispezioni ipotecarie, in data 24 settembre 2004 dalle ore 10,30 fino al termine della giornata;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale indetta dalla UIL P.A. il giorno 24 settembre 2004, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 720/2004 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, ad eccezione dei servizi di certificazione ed ispezioni ipotecarle, in data 24 settembre 2004 dalle ore 10,30 fino al termine della giornata.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 ottobre 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A10646

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 6 «Autonomia delle università» e l'articolo 16 «Università»;

Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei» e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 «Regolamento recante disposizioni sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 18 giugno 2004, relativa alla revisione dello statuto promossa dal rettore ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dello statuto di Ateneo;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca del 30 luglio 2004 relativo all'esame della citata proposta di modifica dello statuto di questa Università ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 16 settembre 2004, con la quale gli articoli 10, comma 3, 23, comma 5 e 25, comma 1 dello statuto di Ateneo, come riportati nel testo deliberato nella citata seduta congiunta del 18 giugno 2004, sono stati conformati alle osservazioni formulate con il predetto decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 30 luglio 2004;

Considerato che con la citata deliberazione del 16 settembre 2004 è stata altresì conferita la delega al rettore a provvedere ai necessari aggiustamenti e alla conseguente nuova numerazione degli articoli dello statuto di Ateneo risultante a seguito delle modificazioni apportate;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo necessario per l'emanazione della modifica dello statuto di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Articolo 2 *(Istituzione e fini)*:

comma 3:

dopo la parola «Università,» si aggiunge la frase «fondandosi sui principi dell'autonomia statutaria e regolamentare, in una prospettiva anche di internazionalizzazione degli studi»;

comma 4:

dopo la parola «opera» si aggiungono «le parole di S. Bernardo».

Articolo 3 *(Commissione «Etica per la conoscenza scientifica e tecnologica»)*:

comma 1:

la parola «quadriennale» viene sostituita con «triennale».

Articolo 4 *(Ricerca)*:

dopo il comma 2 si aggiunge il seguente comma 2 *bis*:

«Le invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.»;

comma 3:

il comma è così sostituito: «La valutazione della didattica, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativo-gestionale nonché delle attività e dei risultati della ricerca è riservata ai competenti organismi istituiti presso l'Ateneo, nonché agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.»

Articolo 5 *(Didattica)*:

comma 2:

dopo la parola «quelle» si aggiunge «dell'orientamento e»;

comma 3: abrogato.

Articolo 6 *(Diritto allo studio. Attività culturali e sportive)*:

comma 1:

il terzo periodo è sostituito da: «Assicura che siano perseguiti gli obiettivi della formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. Si impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.».

Articolo 7 *(Rapporti con l'esterno)*:

comma 1:

dopo la parola «statuto,» si aggiungono «in vista del conseguimento, anche mediante la realizzazione di eventuali strutture apposite, di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca,».

Articolo 8 *(Definizioni)*:

comma 1, lettera *c)*:

le parole «di diploma, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca» sono sostituite da «di laurea specialistica, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.».

Articolo 9 *(Organi)*:

comma 1:

dopo le parole «revisori dei conti» si aggiunge «, il nucleo di valutazione, la commissione ricerca scientifica, il collegio dei direttori di dipartimento»;

Articolo 10 *(Rettore)*:

comma 1:

lettera *a)*: dopo le parole «senato accademico» si aggiunge la virgola eliminando la congiunzione «e»; dopo le parole «consiglio di amministrazione» si aggiunge «e la consulta territoriale,»;

lettera *d)*: le parole «all'inizio di ogni anno accademico la relazione sullo stato dell'Ateneo» sono sostituite da «nel corso di ogni anno accademico le relazioni sullo stato e la programmazione dell'Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e al consuntivo»;

lettera *e)*: le parole «quali membri del consiglio di amministrazione dell'A.DI.S.U.» sono sostituite da «nell'Ente al diritto allo studio così come previsto dalla vigente normativa»;

lettera *f)*: prima della parola «integrare» si aggiungono le parole «presiedere e»; la parola «decentrata» viene sostituita da «di contrattazione integrativa di Ateneo»;

comma 3:

le frasi «L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Il valore del voto espresso dai soli ricercatori non confermati è pari ad 1/10. Il valore del voto espresso dal personale tecnico-amministrativo è pari ad 1/10.»

sono sostituite con le seguenti:

«L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e alle figure ad essi equiparate dalla legge, al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione nonché al presidente del senato degli studenti. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 14% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità.»;

le parole «una volta «consecutiva» sono sostituite da «due volte consecutive.»;

comma 6:

le parole «università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite da «istruzione, dell'università e della ricerca»;

comma 7: abrogato.

Articolo 11 *(Senato accademico)*:

comma 2:

lettera *f)*: dopo la parola «finanziarie» si aggiunge la seguente frase «, sentita, per quanto di competenza, la commissione ricerca scientifica»;

comma 5:

dopo la lettera *b)*, si aggiunge la lettera *b1)*: «il presidente del collegio di cui all'art. 31*bis* del presente statuto»;

lettera *d)*: le parole «gli assistenti del ruolo ad esaurimento» sono sostituite da «le figure a essi equiparati dalla legge»;

comma 8: abrogato.

Articolo 12 *(Consiglio di Amministrazione):*

comma 2:

lettera *b)*: le parole «di previsione nonché il conto consuntivo» sono sostituite da «preventivo di Ateneo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità»;

lettera *c)*: abrogato;

lettera *d)*: le parole «fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa attribuiti ai dirigenti» sono sostituite da «nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità»;

lettera *h)*: dopo la parola «amministrativo» si aggiunge «su proposta del rettore»;

lettera *m)*: abrogato;

lettera *p)*: la parola «vincolante» è sostituita da «obbligatorio»;

le parole «per le materie di propria competenza» sono sostituite da «per quanto attiene agli aspetti amministrativo-gestionali»;

lettera *q)*: dopo la parola «amministrative» si aggiungono «di competenza degli organi di controllo»;

lettera *r)*: dopo la parola «statuto» si aggiungono «nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.»;

comma 3:

lettera *f)*: la parola «dei» è sostituita da «tra i»; dopo la parola «universitari» si aggiunge «e le figure a essi equiparati dalla legge.

comma 6: abrogato.

Articolo 13 *(Collegio dei revisori dei conti)*:

comma 1:

le parole «da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con questo Ateneo, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno designato dalla Corte dei conti tra i propri magistrati, che ne assume la presidenza.»

sono sostituite da:

«di tre membri effettivi e due membri supplenti, designati dal senato accademico, su proposta del rettore, in conformità delle discipline vigenti. Non possono far parte del collegio coloro che abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'ateneo. Almeno due membri effettivi e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti».

comma 4: abrogato.

Articolo 13-*bis (Nucleo di valutazione)*:

dopo l'articolo 13 si aggiunge il seguente art. 13 *bis* quale ex art. 43 modificato come segue:

comma 1:

le parole «la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, la produttività della ricerca e della didattica secondo le modalità e con i poteri regolati dalla legge.»

sono sostituite da

«il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.»;

comma 2:

il comma «I componenti del nucleo di valutazione sono scelti tenendo conto delle diverse competenze nell'università. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.»

è sostituito dal seguente:

«Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.»

comma 3: abrogato;

comma 4:

la parola «precedente» è sostituita da «1»;

le parole «e alla nomina dei responsabili delle singole sezioni» vengono cassate;

comma 5:

dopo la parola «amministrativi,» si aggiungono «nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza,».

Articolo 13-*ter (Commissione ricerca scientifica di Ateneo)*:

dopo l'articolo 13-*bis* si aggiunge il seguente articolo 13-*ter* con i commi 1 e 2:

«1. È istituita la commissione ricerca scientifica di Ateneo. Essa svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi nei confronti degli organi di governo per quanto attiene agli indirizzi generali della ricerca di Ateneo. Formula inoltre proposte riguardanti la distribuzione di fondi e l'assegnazione di borse e assegni *post-lauream*.

2. Nella commissione sono rappresentate in modo equilibrato le diverse categorie e componenti scientifiche dell'Ateneo. Le modalità di elezione e il numero dei componenti sono determinati dal regolamento generale di Ateneo.».

Articolo 13-*quater (Consulta territoriale e delle professioni)*:

Dopo l'articolo 13-*ter* si aggiunge il seguente articolo 13-*quater* con i commi 1, 2 e 3:

«1. L'Università promuove la costituzione di una Consulta territoriale e delle professioni rivolta ai responsabili degli enti territoriali, degli organismi culturali e scientifici, delle fondazioni, delle rappresentanze professionali e di categoria, del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, delle rappresentanze studentesche.

2. La Consulta propone e assume iniziative in relazione alle attività istituzionali - scientifiche, didattiche e culturali - dell'Università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo, affrontando ogni altro problema di comune interesse.

3. La Consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno e può deliberare l'attivazione di articolazioni interne e di modalità organizzative funzionali alle esigenze. La presidenza della Consulta è assunta dal rettore o da un suo delegato.».

Art. 14 *(Comitato pari opportunità)*:

prima del comma 1, si aggiunge il seguente comma 01:

«L'Università finanzia nell'ambito delle disponibilità di bilancio e in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, programmi di azioni dirette a conciliare la vita professionale e la vita familiare dei propri dipendenti.».

Art. 15 *(Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti)*:

comma 4:

la frase «due rappresentanti degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche all'interno

dei consigli di facoltà;» è sostituita da «un rappresentante degli studenti designato dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di facoltà;».

la parola «collegiali» è sostituita da «di governo»;

la frase «un numero di studenti pari alla somma delle categorie precedenti in rappresentanza paritaria tra le facoltà: la frazione eccedente a maggioranza;» è sostituta da «due rappresentanti degli studenti eletti in rappresentanza di ciascuna facoltà;»

dopo la predetta frase si aggiungono le seguenti:

«un rappresentante dei dottorandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo della Tuscia;

un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli iscritti alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'ateneo della Tuscia.».

Articolo 16 *(Difensore degli studenti)*:

comma 2:

la frase «per un periodo di tre anni accademici e non può essere rinnovato per più di due mandati successivi» è sostituita da «aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

«Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al rettore e al senato degli studenti.»;

comma 4: abrogato.

Articolo 17 *(Il garante)*:

comma 2:

la frase «per un periodo di tre anni accademici e non può essere rinnovato per più di due mandati successivi» viene eliminata;

comma 4: abrogato.

Articolo 19 *(Regolamenti di ateneo)*:

comma 4:

la parola «che» viene eliminata;

dopo la parola «formativa» si aggiungono «gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio»;

la parola «perfezionamento» è sostituita da «specializzazione»;

dopo la parola «integrativi» si aggiunge il punto e la seguente frase «Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il senato degli studenti.»;

comma 5:

le parole «sentito il senato accademico, i dipartimenti e gli istituti» sono sostituite da «sentito il senato accademico e i dipartimenti.»;

comma 6:

le parole «sentito il senato accademico, le facoltà, i dipartimenti e gli istituti» sono sostituite da «sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.».

Articolo 21 *(Strutture dell'università)*:

comma 1:

la parola «periferiche» è sostituita da «decentrate»;

comma 2:

la parola «periferiche» è sostituita da «decentrate»;

Articolo 22 *(Strutture didattiche e scientifiche)*:

comma 1:

le parole «diploma, di laurea, di dottorato, di perfezionamento e di specializzazione» sono sostituite da «laurea, di laurea specialistica, di dottorato, di alta formazione e di specializzazione.»;

le parole «gli istituti» sono sostituite da «i centri interdipartimentali»;

comma 2:

le parole «gli istituti, i centri» sono sostituite da «e i centri».

Articolo 23 *(Facoltà)*:

comma 2:

le parole «le commissioni didattiche» sono sostituite da «la commissione didattica»;

dopo il comma 2 si aggiunge il comma 2 *bis*:

«Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di ateneo, il consiglio di facoltà detta disposizioni sulla organizzazione interna della facoltà.»;

comma 7:

dopo le parole «periodi di alternanza» si aggiunge «secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo».

Articolo 24 *(Preside)*:

comma 4:

dopo la parola «decano» si aggiunge «di prima fascia»;

comma 5: abrogato;

comma 6:

la parola «nomina» è sostituita da «può nominare»;

alla fine del comma si aggiunge il seguente periodo: «In caso di mancata nomina o di assenza del preside vicario, le funzioni sono svolte dal decano di prima fascia della facoltà.».

comma 7: abrogato;

comma 8: abrogato.

Articolo 25 *(Consiglio di facoltà)*:

comma 1:

il primo periodo «Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della

facoltà, dai ricercatori o assistenti di ruolo della facoltà cui essa abbia conferito un incarico d'insegnamento, da 1/10 dei ricercatori non incaricati di insegnamento e comunque in numero non inferiore a due, da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facoltà, eletti dalle stesse categorie, da una rappresentanza degli studenti iscritti in misura tale da garantire la percentuale del 15% stabilita dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.»

è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dalle figure ad essi equiparate della facoltà, da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facoltà, eletti dalle stesse categorie. I regolamenti di facoltà e dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei consigli in conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo.»;

il terzo e il quarto periodo sono eliminati;

comma 3:

le parole «professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori» sono sostituite da «docenti».

Articolo 26 *(Commissione didattica di facoltà)*:

comma 1:

le parole «presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta» sono sostituite da «composta oltre che dal preside, che la presiede, o da un suo delegato,».

Articolo 28 *(Scuole di specializzazione)*:

comma 1:

dopo la parola «specializzazione» si aggiungono «previste da specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea».

Articolo 28-*bis (Sistema museale di Ateneo)*:

dopo l'articolo 28 si aggiunge il seguente art. 28-*bis*:

«È istituito il Sistema museale di Ateneo (S.M.A.) al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche, artistiche e naturalistiche nell'intento di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonché di attività espositive di sostegno all'attività didattica dell'Università e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento del S.M.A. sono determinate dal regolamento generale di Ateneo».

Articolo 30 *(Organi di dipartimento)*:

comma 1:

le parole «la giunta» sono eliminate.

comma 2:

dopo le parole «degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca» si aggiungono «e degli assegnisti di ricerca»:

dopo il comma 2 si aggiunge il seguente comma 2 *bis*:

«Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del dipartimento e, in particolare, decidono se avvalersi della facoltà di costituire una giunta per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti e ne determinano, nel caso, la composizione.»;

comma 3:

il secondo periodo viene eliminato;

il sesto periodo viene eliminato;

comma 4: abrogato;

comma 5: abrogato.

Articolo 31-*bis (Collegio dei direttori di dipartimento)*:

dopo l'articolo 30 si aggiunge il seguente art. 31-*bis* con i commi 1 e 2:

«1. È istituito il collegio dei direttori dei dipartimenti e dei centri ad essi assimilati con funzioni consultive e propositive per gli organi di governo dell'Ateneo su questioni attinenti alle realtà dipartimentali salvo quanto già di specifica competenza della commissione ricerca scientifica.

2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del collegio dei direttori è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.»

Articolo 32-*bis (Sistema bibliotecario)*:

l'ex art. 38 *(Sistema bibliotecario)*, cambia numerazione e viene inserito dopo l'articolo 32.

Articolo 34 *(Principi regolatori dell'attività amministrativa)*:

prima del comma 1 si aggiungono i seguenti comma 01 e 02:

«01. Le attività amministrative dell'università si informano ai seguenti principi:

a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;

b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;

c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell'ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;

d) annualità, unità, universalità, integrità e equilibrio finanziario dei bilanci;

e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;

f) individuazione delle responsabilità individuali nell'attuazione delle decisioni;

g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;

h) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta concorrenziale dei contraenti.

02. L'attività amministrativo-contabile dell'ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli organi di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.».

Articolo 35 *(Organizzazione dell'Università)*:

comma 1:

le parole «negli uffici dell'amministrazione centrale e nei centri autonomi di spesa» sono sostituite da «nei centri autonomi di spesa»;

alla fine del comma si aggiunge il seguente periodo «I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.»

comma 2:

dopo la parola «dipendente» si aggiungono «secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione finanza e contabilità.».

Articolo 36 *(Gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università)*:

comma 1:

le parole «in servizi, sezioni e uffici» sono sostituite e integrate da «in servizi e uffici nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.»;

comma 2:

il comma «L'istituzione delle divisioni, dei servizi e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi è stabilita con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo. La costituzione degli uffici è di competenza del responsabile della divisione»;

è così sostituito:

«L'istituzione delle divisioni e la ripartizione delle funzioni tra le stesse è stabilita su proposta del direttore amministrativo, con deliberazione del consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La costituzione dei servizi e degli uffici è di competenza del responsabile della divisione.»;

comma 3:

Il periodo «La delibera di cui al precedente comma si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e nel presente statuto:»

è così sostituito:

«L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:»;

Articolo 37 *(Centri autonomi di spesa)*:

abrogato.

Articolo 38 *(Sistema bibliotecario)*:

cambiata numerazione (vedi art. 32 *bis*).

Articolo 39 *(Funzioni dirigenziali)*:

comma 5:

le parole «1º ottobre» sono sostituite da «31 gennaio»;

le parole «di divisione» sono eliminate;

la parola «presenta» è sostituita da «deve presentare»;

le parole «il programma operativo» sono sostituite da «le proposte operative»;

comma 6:

le parole «e dei programmi per l'anno in corso» sono eliminate;

si aggiunge il seguente secondo periodo: «Il direttore amministrativo presenta al consiglio di amministrazione entro il 20 febbraio i programmi per l'anno successivo sulla base degli obiettivi conferitigli dagli organi di governo; successivamente emana direttive per l'attuazione dello stesso ai dirigenti responsabili delle strutture.»;

comma 7:

dopo le parole «a termine» si aggiungono «secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.»;

comma 8: abrogato;

comma 9:

dopo le parole «il consiglio di amministrazione» si aggiungono «nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni vigenti,»;

comma 10: abrogato.

Articolo 40 *(Direttore amministrativo)*:

comma 1:

le frasi «attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dell'amministrazione. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore con compiti di integrazione personale per le strutture operanti su ambiti connessi.» sono sostituite da:

«attività di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale dell'amministrazione, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo.»;

comma 2:

alla fine del comma si aggiungono le seguenti frasi:

«L'incarico può essere conferito anche a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed

enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate.»;

comma 4:

sono eliminate le parole «per non più di una volta consecutiva»;

comma 5:

le parole «dai commi 9 e 10 del precedente art. 39» sono sostituite da «dal comma 9 del precedente art. 39».

Articolo 41 *(Accesso alle qualifiche dirigenziali)*:

comma 1:

le parole «ovvero per concorso in conformità alle norme di legge, organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi» sono sostituite da:

«per concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi e secondo le altre modalità previste dalle disposizioni vigenti.».

Articolo 42 *(Esercizio delle funzioni decentrate)*:

abrogato.

Articolo 43 *(Nucleo di valutazione)*:

cambiata numerazione (vedi art. 13 *bis*).

Articolo 44 *(Formazione e professionalità)*:

secondo periodo:

le parole «A tal fine» sono sostituite da «L'Università»

le parole «in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze»

sono sostituite da:

«ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Università organizza corsi di aggiornamento e di formazione.»

Art. 45 *(Disciplina delle cariche e dei mandati)*:

La denominazione dell'articolo è modificata da «Incompatibilità» a «Disciplina delle cariche e dei mandati»;

comma 1:

le frasi «membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione e di componente elettivo del senato degli studenti e dei consigli di facoltà, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili e non possono protrarsi per più di due mandati consecutivi»

sono sostituite dalle seguenti:

«di componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di membro del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di componente elettivo del senato degli studenti, dei consigli di facoltà e di dipartimento, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili.»;

dopo il comma 1, si aggiungono i seguenti commi 2 e 3:

«2. I mandati di preside, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di membro del nucleo di valutazione, della commissione ricerca scientifica, di difensore degli studenti, di garante di Ateneo e di componente elettivo del senato degli studenti, dei consigli di facoltà e di dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva.

3. Al rettore, al pro-rettore vicario, ai presidi, ai direttori di dipartimento, ai presidenti dei centri interdipartimentali, al direttore dell'azienda agraria, al garante di Ateneo, al difensore degli studenti, ai componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione.».

Art. 46 *(Mandati elettivi degli organi individuali e collegiali)*:

abrogato.

Art. 2.

In sede di prima applicazione dello statuto, ai fini della rinnovabilità dei mandati di cui agli articoli 10 e 45, vengono computati anche i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria nonché quelli ad essi immediatamente precedenti.

Art. 3.

Il testo integrale dello statuto dell'Università degli studi della Tuscia, così come risultante dalle modifiche di cui al precedente art. 1, e con la nuova numerazione disposta dal rettore, in conformità alla delega ricevuta in tal senso dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nella seduta congiunta del 16 settembre 2004, è pubblicato nel sito web dell'Università degli studi della Tuscia (www.unitus.it).

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 7 ottobre 2004

Il rettore: MANCINI

04A10299

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento, in Schio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento, con sede in Schio (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10275

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Stefano, in Vicenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Stefano, con sede in Vicenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10276

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Caterina, in Vicenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Caterina, con sede in Vicenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10277

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Vito e S. Lucia, in Vicenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Vito e S. Lucia, con sede in Vicenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10278

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento presso la parrocchia di S. Croce in S. Giacomo Maggiore, in Vicenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Croce in S. Giacomo Maggiore, con sede in Vicenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10279

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del SS. Sacramento presso la chiesa parrocchiale di S. Vitale, in Montecchio Maggiore.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento presso la chiesa parrocchiale di S. Vitale, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10280

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 ottobre 2004

Dollaro USA	1,2792
Yen giapponese	136,37
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,69455
Corona svedese	9,0238
Franco svizzero	1,5321
Corona islandese	88,22
Corona norvegese	8,1620
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57650
Corona ceca	31,595
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6763
Lira maltese	0,4309
Zloty polacco	4,3483
Leu romeno	40914
Tallero sloveno	239,8100
Corona slovacca	39,965
Lira turca	1889900
Dollaro australiano	1,7080
Dollaro canadese	1,5628
Dollaro di Hong Kong	9,9487
Dollaro neozelandese	1,8645
Dollaro di Singapore	2,1151
Won sudcoreano	1433,17
Rand sudafricano	7,8529

Cambi del giorno 28 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2711
Yen giapponese	135,20
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,69570
Corona svedese	9,0426
Franco svizzero	1,5316
Corona islandese	88,12
Corona norvegese	8,1935
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57630
Corona ceca	31,617
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6743
Lira maltese	0,4308
Zloty polacco	4,3424
Leu romeno	40925
Tallero sloveno	239,8900
Corona slovacca	39,955
Lira turca	1874700
Dollaro australiano	1,7127
Dollaro canadese	1,5606
Dollaro di Hong Kong	9,8920
Dollaro neozelandese	1,8312
Dollaro di Singapore	2,1260
Won sudcoreano	1442,94
Rand sudafricano	7,8898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10740 - 04A10741

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 20% liquido Sintofarm S.p.a.».

Estratto decreto n. 117 del 4 ottobre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMECHINA 20% LIQUIDO SINTOFARM S.P.A. (ex integratore medicato «Flumequina 200»).

Titolare: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti n. 5, codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società Sanizoo nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza n. 134.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103428013.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: flumechina 200 g;

eccipienti: idrossido di sodio 35 g; acqua deionizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers.

Indicazioni terapeutiche: broilers: colibacillosi, salmonnelosi e pasteurellosi.

Tempo di attesa: broilers: 2 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10511

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doprovet»

Estratto decreto n. 122 del 19 ottobre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DOPROVET compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: Officina Intervet Productions S.r.l., sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister 10 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102898018;

blister 20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102898020;

blister 30 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 102898032;

blister 10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 102898044;

blister 20 comprese da 200 mg - A.I.C. n. 102898057;

blister 30 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 102898069.

Composizione:

una compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: doxiciclina monoidrato 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

una compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: doxiciclina monoidrato 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle infezioni batteriche sostenute da germi sensibili alla doxiciclina: in particolare infezioni respiratorie, infezioni da Chlamydia, infezioni trasmesse da zecche e sostenute da Ehrlichia spp., Rickettsia spp., Borrelia burgdorferi.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur SR Bolus».

Provvedimento n. 229 del 18 ottobre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR SR BOLUS.

Confezioni: scatola da 10 boli - A.I.C. n. 102220011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 15, modifica secondaria processi di produzione del medicinale con variazione correlata n. 33 modifica dimensioni del prodotto. Si autorizza la modifica del processo di produzione relativo alla fabbricazione del tubo in lega del bolo.

La suddetta modifica comporta una variazione dell'SPC al punto 3 forma farmaceutica che ora sarà:

forma farmaceutica: bolo cilindrico a lento rilascio, costituito da 10 pastiglie piatte contenute in un tubo in lega di magnesio racchiuso da anelli di plastica.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Sedaxylan».

Provvedimento n. 230 del 18 ottobre 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/106/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario SEDAXYLAN soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103595017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103595029.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V., sita in 5530 AD (Biadel) Paesi Bassi - Handelsweg 25, PO Box 179.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento SPC e foglietto illustrativo.

Si autorizzano, le seguenti modifiche all'SPC e foglietto illustrativo:

punto 5.3 l'ultima frase «Da non usare in puledri al di sotto delle due settimane di vita o in vitelli, cuccioli e gattini al di sotto delle sei settimane di vita» diventa «Da non usare in vitellini al di sotto della prima settimana di vita, puledri al di sotto delle due settimane di vita o in cuccioli e gattini al di sotto delle sei settimane di vita»;

punto 5.5 l'ultima frase «Sebbene la xylazina possa essere usata in animali giovani, non sono stati ancora condotti studi specifici sull'uso di "Sedaxylan" in questi casi. Pertanto, il prodotto deve essere usato con prudenza negli animali giovani sulla base della valutazione rischio/beneficio effettuata dal veterinario» diventa «Per la somministrazione a giovani animali, rispettare i limiti d'età indicati nel paragrafo 5.3. Se fosse necessario somministrare il prodotto ad animali d'età inferiore ai limiti indicati, è indispensabile che il veterinario effettui una valutazione rischio/beneficio».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mamyzin»

Estratto decreto n. 123 del 19 ottobre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario MAMYZIN sospensione iniettabile nelle confezioni:

5 flaconi liof. 5 g + 5 flaconi solv. 15 ml - A.I.C. n. 101118026;

10 flaconi liof. 5 g + 10 flaconi solv. 15 ml - A.I.C. n. 101118014;

10 flaconi liof. 10 g + 10 flaconi solv. 30 ml - A.I.C. n. 101118038.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Modifiche apportate:

variazione tipo I.7: è autorizzata l'aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito (incluso il rilascio lotti) per tutte le confezioni e precisamente: Lohmann Animal Health GmbH & Co.KG Heinz - Lohmann Strasse 4 - 27472 Cuxhavex - Germania;

variazione tipo I.32: è autorizzata la modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito (diluente) e precisamente la dimensione dei lotti di diluente ora autorizzata è la seguente: 1000 litri oppure 2000 litri;

variazione tipo I.37: è autorizzata la modifica delle specifiche del prodotto finito così come richieste.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Deltaservice a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Deltaservice a r.l., sede in Milano, via G. Washington 17, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Palmegiano di Latisana, in data 23 maggio 1988, rep. n. 62350/18630, racc. BUSC 16108/278052, codice fiscale 01585670308.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 25-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio poliche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 026792316 - fax 026792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10281

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Brivirac».

Estratto provvedimento UPC/II/1598 del 12 ottobre 2004

Specialità medicinale: BRIVIRAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035720010/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035720022/M - 35 compresse (5 scatole × 7 cpr) in blister PVC/AL da 125 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0341/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nei paragrafi i 4.3, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto di variazione A.I.C./UPC 2602 del 10 settembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck S.p.a., con sede in via G. Stephenson, 94, Milano, con codice fiscale n. 07546800157.

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE.

Confezione A.I.C. numeri:

017758018/M - «500 mg compresse rivestite» 30 compresse;

017758020/M - «850 mg compresse rivestite» 40 compresse;

017758032/M - 20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758044/M - 30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758057/M - 50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758069/M - 60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758071/M - 90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758083/M - 100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758095/M - 120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758107/M - 180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

017758119/M - 600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg.

Specialità medicinale: METFORMINA MERCK.

Confezione A.I.C. numeri:

035408018/M - 20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408020/M - 30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408032/M - 50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408044/M - 60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408057/M - 90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

03408069/M - 100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408071/M - 120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408083/M - 180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035408095/M - 600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg.

Specialità medicinale: MYRONYL.

Confezione A.I.C. numeri:

035407016/M - 20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407028/M - 30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407030/M - 50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407042/M - 60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407055/M - 90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407067/M - 100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407079/M - 120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407081/M - 180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

035407093/M - 600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

Specialità medicinale: LODOZ.

Confezione A.I.C. numeri:

035583018/M - 30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

035583020/M - 50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6.25 mg;

035583032/M - 60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

035583044/M - 90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6.25 mg;

035583057/M - 100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

035583069/M - 30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

035583071/M - 50 compresse rivestite con film da 5 mg/6.25 mg;

035583083/M - 60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

035583095/M - 90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

035583107/M - 100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

035583119/M - 30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

035583121/M - 50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

035583133/M - 60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

035583145/M - 90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

035583158/M - 100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg.

Specialità medicinale: METFORMINA GLIBENCLAMIDE MERCK.

Confezione A.I.C. numeri:

035942010/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942022/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942034/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942046/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942059/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942061/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942073/M - 84 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942085/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942097/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942109/M - 120 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942111/M - 180 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942123/M - 600 compresse in blister PVC/AL da 500/2,5 mg;

035942135/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942147/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942150/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942162/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942174/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942186/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942198/M - 84 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942200/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942212/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942224/M - 120 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942236/M - 180 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg;

035942248/M - 600 compresse in blister PVC/AL da 500/5 mg.

Sono ora trasferite alla società: Merck Chimica S.r.l., con sede in via Stephenson Giorgio, 94, Milano, con codice fiscale n. 03350760967.

Con contestuale variazione della denominazione sociale del nuovo titolare in Merck S.p.a. senza variazione di codice fiscale.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Evitum», «Glucomide», «Silisan» e «Vitamina C Merck».

Estratto decreto n. 397 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Merck S.p.a., con sede in via G. Stephenson, 94, Milano, con codice fiscale n. 07546800157.

Medicinale: EVITUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 006585018 - 15 capsule gelatinose;

A.I.C. n. 006585020 - 25 capsule gelatinose (sospesa).

Medicinale: GLUCOMIDE.

Confezione A.I.C. n. 026130029 - 40 capsule 2,5 mg.

Medicinale: SILISAN.

Confezione A.I.C. n. 020443014 - 24 compresse.

Medicinale: VITAMINA C MERCK.

Confezione A.I.C. n. 034143014 - «500 mg capsule a rilascio prolungato», 20 capsule (sospesa).

Sono ora trasferiti alla società: Merck Chimica S.r.l., con sede in via Stephenson Giorgio, 94, Milano, con codice fiscale n. 03350760967.

Con conseguente modifica della denominazione in Merck S.p.a.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Doppel».

Estratto decreto n. 401 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza, con codice 07188610153.

Medicinale: LORAZEPAM DOPPEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036032011 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 036032023 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400, Pomezia, Roma, con codice fiscale n. 08065951009.

Con variazione della denominazione in: LORAZEPAM SIGMA TAU GENERICS.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Doppel».

Estratto decreto n. 402 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza, con codice 07188610153.

Medicinale: BROMAZEPAM DOPPEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036033013 - «1,5 mg compresse» - 20 compresse;

A.I.C. n. 036033025 - «3 mg compresse» - 20 compresse;

A.I.C. n. 036033037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» - flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400, Pomezia, Roma, con codice fiscale n. 08065951009.

Con conseguente variazione della denominazione in: Bromazepam Sigma Tau Generics.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brinerdina»

Estratto decreto n. 403 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in via Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: BRINERDINA.

Confezione A.I.C. n. 021326018 - 20 confetti.

È ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Lactyl» e «Lactyl Eps».

Estratto decreto n. 405 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a norme della società Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

Medicinale: LACTYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034026017 - «3 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 034026043 - «66,7 sciroppo per uso orale» 1 flacone da 180 ml.

Medicinale: LACTYL EPS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034542011 - «6 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 034542023 - «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 72, Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Simdax»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 124 del 7 ottobre 2004

Specialità medicinale: SIMDAX.

Società: Orion Corporation.

Oggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Tenendo presente che l'uso della specialità in oggetto è riservato alle case di cura e agli ospedali e che ne è vietata la vendita al pubblico: i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Simdax» 2.5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml - A.I.C. n. 035108024/M - 2.5 mg/ml 4 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml - A.I.C. n. 035108024/M - 2.5 mg/ml 10 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml - A.I.C. n. 035108036/M - 2.5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 10 ml - A.I.C. n. 035108048/M - 2.5 mg/ml 4 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 10 ml - A.I.C. n. 035108051/M - 2.5 mg/ml 10 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 10 ml - A.I.C. n. 035108063/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 18 ottobre 2004 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1565 del 29 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 19 agosto 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ideos»

Estratto di determinazione UPC n. 2624 dell'11 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Elan Pharma Italia S.p.a., con sede in piazza G. Marconi, 25, Roma, con codice fiscale n. 04936501008.

Specialità medicinale: IDEOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034213013/M - 2 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213025/M - 2 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213037/M - 5 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213049/M - 4 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213052/M - 6 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213064/M - 10 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI,

è ora trasferita alla società: Madaus S.r.l., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, con codice fiscale n. 01411710211.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10547

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401257/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**	
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**	
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**	
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**	
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.